

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno quattordici del mese di giugno dell'anno duemilaventidue, in Milano, nel mio studio in piazza Cavour n.1, io sottoscritto **Claudio Caruso**, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea della società per azioni:

"SOSTRAVEL.COM S.P.A."

con sede legale in Gallarate, via Marsala n. 34/A, P.IVA: 03624170126, con capitale sociale di Euro 717.825,80, interamente versato, iscritta nel Registro Imprese della CCIAA di VARESE al n. 036244170126 e al R.E.A. al n. 366690, (qui di seguito anche la "**Società**"),

tenutasi in data odierna alle ore 16:00 in questo luogo alla mia costante presenza e con alcuni partecipanti fisicamente presenti e alcuni partecipanti collegati con modalità telematiche ai sensi di legge e statuto per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. *Autorizzazione al compimento di una operazione di "reverse take over" da realizzarsi attraverso la fusione per incorporazione di Digital Destination Company S.r.l. in Sostravel.com S.p.A.. Delibere inerenti e/o conseguenti.*

Parte Straordinaria

2. *Modifiche dello Statuto Sociale funzionali all'adeguamento dello stesso al Regolamento E-mittenti Euronext Growth Milan. Delibere inerenti e/o conseguenti.*

3. *Fusione per incorporazione di Digital Destination Company S.r.l. in Sostravel.com S.p.A. e contestuali delibere di aumento del capitale sociale a servizio dell'emissione delle azioni di concambio e di nuovi warrant, da assegnare ai soci di Digital Destination Company S.r.l. alla data di efficacia della fusione, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 comma 1, lett. g) del Regolamento Consob n. 11971/1999 al fine dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria. Delibere inerenti e/o conseguenti.*

Presidenza dell'Assemblea

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di legge e statuto e su designazione unanime degli intervenuti, il signor *GENTILE Rudolph*, nato a Roma l'11 novembre 1972, collegato con modalità telematiche, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, nell'interesse della Società, mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea degli Azionisti (di seguito anche l'"**Assemblea**").

Constatazione regolare costituzione dell'Assemblea

Il Presidente

verifica e dà atto che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 717.825,80 ed è suddiviso in numero 7.178.258 azioni ordinarie senza espressione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale (ora Euronext Growth Milan), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- la Società non detiene azioni proprie;
- l'Assemblea è stata regolarmente convocata in questo giorno, luogo e alle ore 16:00 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 15 giugno 2022 stesso luogo e ora, in seconda convocazione, a norma di legge e di Statuto, come

Registrato presso la
Direzione Provinciale I
di Milano

il 15/06/2022

n. 49981

serie 1T

Esatti Euro 356,00

da avviso recante tutte le indicazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari ed in conformità alle stesse, pubblicato in data 9 maggio 2022 sul sito internet della Società (<https://www.sostravel.com/investor-relators/#informazioni-per-azionisti>) e sul quotidiano a diffusione nazionale Sole24Ore del 9 maggio 2022.

Il Presidente

dà quindi atto che:

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso Presidente, i Consiglieri ZARGHETTA Edoardo, collegato con modalità telematiche, e DE BIASE Nicola, qui presente di persona;

- del Collegio Sindacale sono presenti i dott.ri ORVIETO Enrico (Presidente del Collegio Sindacale), NATALINI Paolo e AMBROSINI Marco (Sindaci), collegati con modalità telematiche;

- sono state eseguite a norma di legge e di statuto e nei termini previsti, le comunicazioni utili a legittimare l'intervento in Assemblea da parte degli Azionisti, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale;

- a cura del rappresentante della Computershare S.p.a, con sede in Milano, autorizzato dal Presidente, è stata accertata la legittimazione dei presenti ad intervenire all'Assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

- sono intervenuti numero 4 (quattro) azionisti aventi diritto al voto rappresentanti complessivamente, in proprio o per delega, numero 3.783.294 azioni ordinarie pari al 52,71% del capitale sociale della Società, e precisamente:

* RG Holding S.r.l., titolare di n. 2.699.374 azioni ordinarie, pari al 37,60% del capitale sociale della Società, in persona di esso Presidente quale legale rappresentante;

* Trawell CO S.p.A., titolare di n. 792.336 azioni ordinarie, pari all'11,04% del capitale sociale della Società, in persona di esso Presidente quale legale rappresentante;

* RM Holding S.r.l., titolare di n. 245.000 azioni ordinarie, pari al 3,41% del capitale sociale della Società, in persona dell'avv. TESTA Stefano Matteo, nato a Milano il 19 aprile 1988, giusta delega, qui presente di persona;

* SHS Design Style S.r.l., titolare di n. 46.584 azioni ordinarie, pari allo 0,65% del capitale sociale della Società, in persona di DE BIASE Nicola quale legale rappresentante, qui presente di persona;

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita in prima convocazione ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, come sopra indicati.

Il Presidente

comunica che:

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea ai sensi dell'art. 13.1 dello Statuto Sociale;

- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

In particolare:

1) in data 5 maggio 2022 la Società ha diffuso un comunicato stampa - pubblicato nel sito internet della Società, alla sezione *"Investor Relators/ Comunicati finanziari"* e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it - riguardante l'approvazione dell'operazione di fusione per incorporazione di Digital Destination Company S.r.l. in SosTravel.com S.p.A., al fi-

ne di estendere la propria offerta digitale al travel booking;

2) in data 9 maggio 2022 è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società, alla sezione "*Investor Relators/Informazioni per gli azionisti*", unitamente all'avviso di convocazione della presente Assemblea, tutta la documentazione richiesta dalla legge e pertinente all'ordine del giorno, e precisamente il Progetto di Fusione, le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione su tutti i punti all'ordine del giorno, la Relazione del Perito ex art. 2051-*sexies* c.c., la Fairness Opinion di KPMG, i bilanci degli ultimi 3 esercizi della Società ed il documento informativo ex articolo 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;

3) un modulo di delega è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società, alla sezione "*Investor Relators/Informazioni per gli azionisti*" nei termini di legge.

Il Presidente quindi informa che, oltre all'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, con l'indicazione del relativo numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale, saranno indicati nel verbale dell'Assemblea e/o in allegato allo stesso, i nominativi dei soggetti che abbiano espresso voto contrario, si siano astenuti o si siano allontanati prima di una votazione, con indicazione del relativo numero di azioni rappresentate.

Il Presidente inoltre informa che la sintesi degli interventi degli aventi diritto al voto presenti all'odierna Assemblea con l'indicazione nominativa degli stessi, le risposte fornite e le eventuali repliche, saranno contenute nel verbale della presente Assemblea.

Il Presidente comunica inoltre che

in base alle risultanze del Libro dei Soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni ricevute ai sensi dello Statuto e delle altre informazioni a disposizione, i soggetti che risultano, direttamente o indirettamente, possessori di azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e versato, sono i seguenti azionisti:

- **RG Holding S.r.l.**, titolare di numero 2.699.374 azioni ordinarie, pari al 37,60% del capitale sociale della Società;
- **Trawell CO S.p.A.**, titolare di numero 792.336 azioni ordinarie, pari all'11,04% del capitale sociale della Società.

Il Presidente quindi richiede formalmente che i partecipanti all'odierna Assemblea dichiarino l'eventuale sussistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, o dell'esistenza di patti parasociali, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto Sociale, non conosciute dal Presidente e dal Collegio Sindacale.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo ed unico argomento all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea in parte ordinaria e precisamente:

1. Autorizzazione al compimento di una operazione di "reverse take over" da realizzarsi attraverso la fusione per incorporazione di Digital Destination Company S.r.l. in Sostravel.com S.p.A.. Delibere inerenti e/o conseguenti.

In relazione al primo argomento posto all'ordine del giorno della parte ordinaria, il Presidente precisa come l'Assemblea degli azionisti debba procedere all'esame e all'approvazione dell'operazione di integrazione (qui di seguito anche "**Operazione**" o "**Fusione**") con la società "DIGITAL DESTINATION COMPANY S.R.L." (P.IVA 01593400912) (qui di seguito anche "**DDC**" o la

"Società Incorporata") da realizzarsi per mezzo della incorporazione di DDC in "SOSTRAVEL.COM S.P.A." (qui di seguito anche "SOS" o la "Società Incorporante").

L'Operazione si qualifica come *Reverse Take Over* in quanto integra i presupposti di cui all'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (qui di seguito anche "Regolamento EGM"), posto che, stanti i valori delle due società, risulta superiore al 100% l'Indice di rilevanza del Fatturato, costruito dal rapporto tra il fatturato attribuibile all'entità oggetto dell'operazione e il fatturato di SOS moltiplicato 100.

Inoltre, l'Operazione determina un cambiamento del controllo della Società, in considerazione del fatto che i soci di DDC conseguiranno complessivamente una partecipazione pari a circa il 45,1 % nel capitale sociale dell'entità risultante dall'Operazione.

Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento EGM, qualunque accordo che possa condurre ad un *reverse take-over* deve essere, tra l'altro:

- condizionato all'approvazione degli azionisti convocati in assemblea, e
- accompagnato dalla pubblicazione di un Documento Informativo relativo all'entità allargata risultante dall'operazione e da un avviso di convocazione assembleare da pubblicarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Si segnala, inoltre, che l'articolo 16.4 dello statuto sociale di SOS espressamente richiede come necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria nelle ipotesi di cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "*reverse take over*" ai sensi del Regolamento EGM.

Pertanto, il Presidente rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno, ove sono specificati i profili di convenienza e opportunità dell'Operazione.

Il Presidente ricorda infine, come già sopra specificato, che in data 5 maggio 2022, contemporaneamente all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Operazione, è stata effettuata la pubblicazione del Documento Informativo previsto dall'art. 14 del Regolamento EGM, al quale si rinvia per informazioni più dettagliate in ordine all'operazione di Reverse Take Over e ai soggetti alla medesima partecipanti.

Conclusa la sua esposizione, il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea, nel testo di seguito riportato:

"L'Assemblea Ordinaria di Sostravel.com S.p.A., vista e approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione, preso atto del documento informativo predisposto ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan,

delibera

- di approvare, in esecuzione dell'accordo sottoscritto in data 5 maggio 2022, l'operazione di reverse take over da realizzarsi attraverso la fusione per incorporazione di Digital Destination Company S.r.l. in Sostravel.com S.p.A., anche in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dell'art. 16.4 del vigente Statuto Sociale, così come proposta e illustrata nella relazione del Consiglio di Amministrazione medesimo, e, per effetto, autorizzare qualsivoglia attività al riguardo, il tutto subordinatamente all'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria del relativo progetto di fusione che implicherà altresì l'adozione di un nuovo e conseguente testo di Statuto Sociale;

- di conferire ogni e più ampio potere a Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente

del Consiglio di Amministrazione Dott. Rudolph Gentile e al Consigliere Dott. Nicola De Biase, anche in via disgiunta tra loro, per dare esecuzione alla menzionata operazione, nonché per provvedere a tutti gli ulteriori adempimenti e formalità conseguenti, tra cui quelle che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, nonché alla necessaria informativa al mercato e all'invio del comunicato stampa e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa”.

Il Presidente invita a questo punto coloro che intendono prendere la parola a prenotarsi dandogli il loro nominativo.

Nessun chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data lettura.

Il Presidente apre la votazione essendo le ore 16:10.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

favorevoli: tutti;

contrari: nessuno;

astenuiti: nessuno.

Il Presidente, dopo avere comunicato che la proposta è stata approvata, non richiedendo nessuno dei presenti la parola, passa quindi alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea in parte straordinaria e precisamente:

2. Modifiche dello Statuto Sociale funzionali all'adeguamento dello stesso al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Delibere inerenti e/o conseguenti.

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente rammenta che al fine di adeguare le attuali previsioni statutarie al nuovo Regolamento Euronext Growth Milan (qui di seguito anche il “**Regolamento EGM**”) del 25 ottobre 2021 pubblicato da Borsa Italiana, si rende necessario modificare alcuni articoli dello Statuto Sociale al fine di renderli conformi a quanto previsto dal Regolamento EGM e in particolare avendo riferimento:

- al cambio di denominazione del Mercato AIM in “Euronext Growth Milan”;
- a quanto previsto nella relativa Scheda Sei del medesimo Regolamento EGM circa la clausola statutaria in materia di offerta pubblica di acquisto.

Pertanto, le modifiche allo Statuto Sociale riguarderanno:

- la sostituzione della locuzione “AIM Italia” con la locuzione “Euronext Growth Milan” ove opportuno;
- la sostituzione della locuzione “Nominated Advisor” con la locuzione “Euronext Growth Advisor” ove opportuno;
- la sostituzione dell'art. 9 con il seguente testo:

“ARTICOLO 9 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO

9.1.- A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (la “Disciplina Richiamata”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come successivamente modificato.

9.2.- Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgi-

mento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

9.3.- Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

9.4.- Gli obblighi di cui all'art. 106, comma 3, lettera (b), del TUF non si applicano sino alla data di assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al 5° (quinto) esercizio sociale successivo alla quotazione”;

- l’inserimento, dopo l’articolo 9, di un nuovo articolo dal seguente tenore:

“ARTICOLO 10 — ARTICOLI 108 E 111 TUF

10.1.- A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, troveranno applicazione, per richiamo volontario ed in quanto compatibili, anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

10.2.- In deroga al regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i. (“Regolamento Emittenti”), e fatte salve diverse disposizioni di legge o regolamentari ovvero, in tutti i casi in cui il suddetto Regolamento Emittenti preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato corrisposto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere del diritto o obbligo di acquisto.

10.3.- Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

10.4.- Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 108, commi 1 e 2, TUF non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti – nei casi e termini previsti dalla Disciplina Richiamata – comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente detta soglia”;

- l’adeguamento dell’articolo 17 al fine di precisare che (i) la discipli-

na in tema di reverse take over (ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento EGM) si applicherà alle acquisizioni di partecipazioni e (ii) la disciplina in tema di cambiamenti sostanziali (ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento EGM) si applicherà in caso di cessioni di partecipazioni.

Conclusa la sua esposizione, il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea, nel testo di seguito riportato:

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Sostravel.com S.p.A.

delibera

- *di modificare lo Statuto Sociale secondo quanto proposto nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *di sostituire l'art. 9 dello Statuto Sociale con il seguente testo:*

“ARTICOLO 9 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO

9.1.- A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (la “Disciplina Richiamata”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come successivamente modificato.

9.2.- Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

9.3.- Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

9.4.- Gli obblighi di cui all'art. 106, comma 3, lettera (b), del TUF non si applicano sino alla data di assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al 5° (quinto) esercizio sociale successivo alla quotazione”;

- *di inserire, dopo l'articolo 9 dello Statuto Sociale, un nuovo articolo del seguente tenore:*

“ARTICOLO 10 — ARTICOLI 108 E 111 TUF

10.1.- A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, troveranno applicazione, per richiamo volontario ed in quanto compatibili, anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob

di attuazione.

10.2.- In deroga al regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i. ("Regolamento Emittenti"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o regolamentari ovvero, in tutti i casi in cui il suddetto Regolamento Emittenti preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato corrisposto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere del diritto o obbligo di acquisto.

10.3.- Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

10.4.- Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 108, commi 1 e 2, TUF non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti – nei casi e termini previsti dalla Disciplina Richiamata – comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente detta soglia”;

- di approvare pertanto il nuovo Statuto Sociale, che si allega al verbale di assemblea sub *Allegato A'*.

Il Presidente invita a questo punto coloro che intendono prendere la parola a prenotarsi dandogli il loro nominativo.

Nessun chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta di cui è stata data lettura.

Il Presidente apre la votazione essendo le ore 16:20.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

favorevoli: tutti;

contrari: nessuno;

astenuiti: nessuno.

Il Presidente, dopo avere comunicato che la proposta è stata approvata, non richiedendo nessuno dei presenti la parola, passa alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea in parte straordinaria e precisamente:

3. Fusione per incorporazione di Digital Destination Company S.r.l. in Sostravel.com S.p.A. e contestuali delibere di aumento del capitale sociale a servizio dell'emissione delle azioni di concambio e di nuovi warrant, da assegnare ai soci di Digital Destination Company S.r.l. alla data di efficacia della fusione, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 comma 1, lett. g) del Regolamento Consob n. 11971/1999 al fine dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria. Delibere inerenti e/o conseguenti.

Su proposta del Presidente e con il consenso unanime degli intervenuti, tenuto conto di quanto sopra ricordato in merito ai preventivi depositi e pubblicazioni del Progetto di Fusione, della relazione dell'organo amministrativo ex art. 2501-*quinquies* cod. civ. e della relazione di congruità ex art. 2051-*sexies* c.c. si omette la lettura di tali documenti, che si allegano al presente verbale in unico fa-

scicolo sotto la lettera "B".

Il Presidente, a nome dell'intero Consiglio di Amministrazione, espone all'assemblea le ragioni che rendono opportuna la fusione per incorporazione di DDC in SOS.

Il Presidente, più in particolare, precisa come la Fusione trovi ragione e giustificazione economica nella contiguità tra i rispettivi business, con l'obiettivo di cogliere concrete opportunità di mercato, integrando ed ampliando nel contempo i servizi rispettivamente offerti. SOS opera infatti nel mercato dei servizi di informazione e assistenza ai passeggeri del trasporto aereo attraverso applicazioni mobili, mentre DDC sviluppa soluzioni digitali innovative per la promozione, nel mercato nazionale e internazionale, di viaggi e pacchetti vacanza con specifico focus su destinazioni italiane.

Pertanto, i rispettivi organi amministrativi delle società hanno ritenuto che l'aggregazione industriale tra SOS e DDC rappresenti una significativa opportunità di sviluppo e crescita per le società partecipanti alla Fusione, poiché comporterebbe il rafforzamento delle posizioni delle rispettive società, con conseguenti vantaggi derivanti dall'aggregazione dei relativi business e dal significativo ampliamento della gamma di servizi da offrirsi sul mercato da parte di un'unica integrata struttura societaria.

Il Presidente dà atto che il Progetto di Fusione è stato pubblicato in data 6 maggio 2022 sul sito internet di ciascuna delle società partecipanti alla fusione, e precisamente

su <https://www.sostravel.com/investor-relators/#informazioni-per-azionisti> (per SOS) e su <https://digitaldestinationcompany.com/#fusione> (per DDC), il tutto nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 2501-ter cod. civ.

Il Presidente sottolinea come la presente Fusione avverrà secondo le modalità tutte di cui al relativo Progetto, ed in particolare:

- con le modifiche dello statuto sociale della Società Incorporante, in conseguenza della Fusione, risultanti dal testo di statuto allegato quale "Allegato 2" al Progetto di Fusione;
- con annullamento delle partecipazioni rappresentanti l'intero capitale sociale della Società Incorporata;
- con assegnazione ai soci della Società Incorporata delle azioni della Società Incorporante, secondo il seguente rapporto di cambio, determinato dagli organi amministrativi delle società Partecipanti alla Fusione anche sulla base della *fairness opinion* rilasciata da KPMG Advisory S.p.A.:

n. 590,9 azioni ordinarie di SOS, prive di indicazione del valore nominale e aventi medesima data di godimento delle azioni ordinarie di SOS in circolazione alla data di efficacia della Fusione, per ogni Euro 1 di capitale sociale di DDC; pertanto, ai soci di DDC saranno assegnate complessive n. 5.908.960 azioni ordinarie di SOS ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, rivenienti da un apposito aumento del capitale sociale della Società Incorporante di complessivi nominali Euro 590.896,00 a servizio della Fusione. Le azioni di SOS da attribuire in concambio saranno messe a disposizione dei soci di DDC secondo le modalità di assegnazione e le procedure previste per l'assegnazione di azioni in regime di dematerializzazione, come meglio descritto nella relazione ex art. 2501-*quinquies* del codice civile;

- con assegnazione ai soci di DDC, al fine di mantenere inalterato il rapporto di cambio, di complessivi n. 9.846.538 Warrant, in tutto fungibili con i warrant denominati "Warrant SosTravel.com 2021-2024" già emessi da SOS ed ammessi

alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, che conferiranno ai relativi titolari diritti identici a quelli conferiti dai Warrant attualmente in circolazione per la sottoscrizione di azioni SOS di nuova emissione.

In dettaglio, i Warrant di nuova emissione saranno così assegnati: n. 4.430.942 Warrant al sig. Carmine Colella, n. 4.430.942 Warrant a Le Terrazze di Porto Ottiolu S.r.l. e n. 984.654 Warrant al sig. Giovanni Perrucci.

Completando l'illustrazione del Progetto, il Presidente precisa che la situazione patrimoniale di entrambe le società partecipanti alla fusione è costituita, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2501-*quater* cod.civ., dal bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e che la relazione sulla congruità del rapporto di cambio ex art. 2501-*sexies* cod. civ. è stata predisposta dalla società di revisione "Baker Tilly Revisa S.p.A.", nominata dal Tribunale di Milano in data 24 febbraio 2022 su istanza congiunta di DDC e SOS.

Conclusa la sua esposizione, il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea, nel testo di seguito riportato:

“L'Assemblea degli azionisti di Sostravel.com S.p.A., esaminata la seguente documentazione:

(a) il progetto di fusione redatto ai sensi dell'articolo 2501-ter del codice civile e la bozza dello statuto che entrerà in vigore alla data di efficacia della fusione, allegata al progetto di fusione medesimo;

(b) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul progetto di fusione, redatta ai sensi dell'articolo 2501-quinquies del codice civile;

(c) la situazione patrimoniale di fusione, costituita dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 2501-quater del codice civile;

(d) la relazione di Baker Tilly Revisa S.p.A., quale esperto designato dal Tribunale di Milano ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-sexies del codice civile;

(e) l'ulteriore documentazione depositata in copia presso la sede di Sostravel.com S.p.A. ai sensi dell'articolo 2501-septies del codice civile,

in conformità a quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, lett. g) del Regolamento degli Emittenti Consob n. 11971/99 e dall'art. 9.4 dello statuto di Sostravel.com S.p.A. (e pertanto in assenza del voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea che rappresenti almeno il 7,5% del capitale sociale con diritto di voto, diversi dal socio che acquista la partecipazione superiore alla soglia rilevante e dal socio o dai soci che detengono, anche di concerto fra loro, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10%)

delibera

1. di approvare il progetto di fusione pubblicato ai sensi di legge e allegato al presente verbale, e di procedere conseguentemente alla fusione per incorporazione della società Digital Destination Company S.r.l. nella società Sostravel.com S.p.A., espressamente approvando la fusione medesima;

2. di attuare la fusione secondo quanto previsto nel relativo Progetto di Fusione, qui allegato sotto la lettera "B", e così, tra l'altro:

· con l'annullamento delle partecipazioni rappresentanti l'intero capitale sociale della Società Incorporata Digital Destination Company S.r.l.;

· con aumento del capitale sociale dell'incorporante Sostravel.com S.p.A., a servizio del cambio della fusione, di un importo di nominali Euro 590.896 mediante emissione di n. 5.908.960 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare, il tutto secondo il seguente rapporto di cambio: n. 590,9 azioni ordinarie di SOS, prive di indicazione del valore nominale espresso e con medesima data di godimento delle azio-

ni ordinarie di SOS in circolazione alla data della Fusione, per ogni 1 (un) Euro di capitale sociale di DDC, e dunque con assegnazione ai soci di DDC, in ragione del rapporto di cambio, nella seguente misura:

- n. 2.659.032 azioni al sig. Carmine Colella;
 - n. 2.659.032 azioni alla società Le Terrazze di Porto Ottiolu S.r.l., e
 - n. 590.896 azioni al sig. Giovanni Perrucci;
 - con emissione di n. 9.846.538 warrant in tutto fungibili con i warrant denominati "Warrant SosTravel.com 2021-2024" già emessi da SOS, e dunque validi per sottoscrivere n. 1 azione ordinaria priva di valore nominale per ogni n. 1 warrant posseduto, entro il termine ultimo del 16 dicembre 2024 incluso, avente godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio dei warrant. I termini e le condizioni dei warrant sono indicati dettagliatamente nel "Regolamento dei Warrant SosTravel.com 2021-2024", allegato al verbale della riunione consiliare del 28 maggio 2021 e pubblicato sul sito internet www.sostravel.com;
 - con assegnazione dei warrant ai soci di DDC come segue:
 - n. 4.430.942 warrant al sig. Carmine Colella;
 - n. 4.430.942 warrant alla società Le Terrazze di Porto Ottiolu S.r.l., e
 - n. 984.654 warrant al sig. Giovanni Perrucci;
 - con conseguente aumento di capitale sociale a servizio dell'esercizio dei warrant, a pagamento e in via scindibile, sino ad un ammontare massimo di complessivi Euro 11.815.845,6, di cui Euro 984.653,8 a capitale nominale e Euro 10.831.191,8 a sovrapprezzo, con emissione di massime n. 9.846.538 azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione e godimento regolare, da sottoscrivere entro il termine ultimo del 16 dicembre 2024 nel rapporto di una nuova azione ordinaria per ogni warrant esercitato, prevedendo, ai sensi dell'articolo 2439, secondo comma, del codice civile, che l'aumento di capitale, ove non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine e ferma restando, altresì, l'efficacia delle sottoscrizioni di volta in volta derivanti dall'esercizio dei warrant nei termini previsti dal relativo regolamento;
 - gli effetti giuridici della fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., decorreranno dalla data che sarà stabilita nell'atto di fusione, che potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 c.c.;
 - ai fini contabili, le operazioni delle Società Incorporate verranno imputate al bilancio della Società Incorporante, ai sensi dell'art. 2504-bis comma 3, c.c., con effetto retroattivo a decorrere dal primo giorno dell'esercizio in corso alla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione;
 - ai fini delle imposte dirette, ai sensi dell'art. 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la fusione avrà effetto retroattivo al primo giorno dell'esercizio in corso alla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione;
 - in dipendenza della fusione, la Società Incorporante assumerà ipso iure i diritti e gli obblighi della Società Incorporata, proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione, in conformità all'art. 2504-bis c.c.;
3. di adottare, con decorrenza dalla data di efficacia della fusione verso terzi, lo statuto sociale allegato al progetto di fusione (sub Allegato 2);
4. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso a tutti i membri dell'organo amministrativo pro-tempore in carica, in via disgiunta tra loro:
- a. anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere, senza esclusione alcuna, per dare attuazione alla fusione, secondo le modalità e nei termini previsti nel progetto di fusione, oltre che nella presente deliberazione e quindi, senza limitazione alcuna, per:

(i) stipulare e sottoscrivere l'atto pubblico di fusione, nonché ogni eventuale atto ricognitivo, integrativo, strumentale e/ o rettificativo che si rendesse necessario od opportuno, definendone ogni patto, condizione, clausola, termine e modalità nel rispetto del progetto di fusione;

(ii) inserire nell'atto di fusione ogni variazione, integrazione o precisazione che si rendesse necessaria od opportuna, ivi inclusa la data di efficacia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2504-bis, secondo comma, del codice civile,

(iii) depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo dello statuto sociale aggiornato con le variazioni apportate con la presente delibera e a seguito della relativa esecuzione della stessa;

(iv) provvedere in genere a quant'altro richiesto, necessario, utile o anche solo opportuno per la completa attuazione delle deliberazioni di cui sopra, consentendo volture, trascrizioni, annotamenti, modifiche e rettifiche di intestazioni in pubblici registri e in ogni altra sede competente, nonché la presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, comunicazione, o richiesta di autorizzazione che dovesse essere richiesta ovvero rendersi necessaria od opportuna ai fini dell'operazione;

b. ogni più ampia facoltà di apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al registro delle imprese, in rappresentanza della società.”.

Il Presidente invita a questo punto coloro che intendono prendere la parola a prenotarsi dandogli il loro nominativo.

Nessun chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data lettura.

Il Presidente apre la votazione essendo le ore 16:28.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:
favorevoli: tutti;

contrari: nessuno;

astenuti: nessuno.

Il Presidente, dopo avere comunicato che la proposta è stata approvata, non richiedendo nessuno dei presenti la parola, dichiara esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e chiude pertanto l'Assemblea alle ore 16:30.

Il Presidente mi esonera dalla lettura di quanto allegato.

Il Presidente - preso atto dell'informativa ricevuta e dichiarandosi edotta della normativa vigente in materia - presta il pieno consenso e autorizza il Notaio al trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto e nella relativa documentazione preparatoria, in particolare al fine del compimento degli adempimenti dovuti in esecuzione dell'atto stesso e più in generale al rispetto degli obblighi di legge, nonché per esigenze organizzative dello studio notarile.

Il presente verbale è da me notaio sottoscritto alle ore 16:45.

Scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e da me personalmente completato su quattro fogli per tredici pagine sin qui.

Firmato: Claudio Caruso - Notaio (L.S.)

STATUTO SOSTRAVEL.COM S.P.A.

TITOLO I

Denominazione—Sede—Oggetto—Durata

ARTICOLO 1—DENOMINAZIONE

1.1.- La società è denominata "SOSTRAVEL.COM S.P.A.".

ARTICOLO 2 — SEDE

2.1.- La società ha sede legale nel Comune di Gallarate.

2.2.- Il Consiglio di Amministrazione, con le modalità e le forme di volta in volta richieste, può istituire, sopprimere, variare sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza, unità locali in genere anche all'estero.

ARTICOLO 3 — OGGETTO

3.1.- La società ha ad oggetto le seguenti attività, da svolgersi direttamente e/o attraverso una o più società controllate o partecipate, e anche tramite internet, applicazioni *mobile* e ogni altro mezzo di comunicazione a distanza:

- a) la prestazione di servizi di assistenza e informazione ai viaggiatori e/o ai passeggeri in transito in porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, autostazioni e in genere in aree di accettazione passeggeri e/o *check in* e/o *terminal*;
- b) la prestazione di servizi di assistenza e informazione in favore di operatori aeroportuali quali, a titolo esemplificativo, gestori delle infrastrutture aeroportuali, compagnie aeree o società di *handling*,
- c) la prestazione di servizi di individuazione, recupero, rintracciamento e consegna di bagagli e merci smarriti e/o danneggiati;
- d) l'esercizio, in via accessoria e/o connessa alle attività di cui alle lettere a) e b) che precedono, nei limiti consentiti e con le autorizzazioni, ove richieste, di legge, delle attività di segnalazione e/o distribuzione di prodotti assicurativi, intermediazione assicurativa e riassicurativa ex art. 106 del D.Lgs. n. 209/2005 e sue eventuali successive modifiche e/o integrazioni ed ogni attività a ciò accessoria, connessa o funzionale;
- e) la produzione, trasformazione e commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di prodotti, articoli e accessori da viaggio di ogni genere;

- f) l'istituzione e la gestione di imprese, di uffici e di agenzie di viaggio, di turismo e di tutte le attività di promozione, incentivazione e commercializzazione connesse al turismo sia nazionale che estero nella più ampia accezione possibile;
- g) la locazione ed il noleggio in proprio e per conto terzi di ogni tipo di mezzo di trasporto terrestre, aereo e marittimo, di roulotte, campers e campeggi in relazione all'attività turistico e/o alberghiera;
- h) il noleggio di autoveicoli con o senza conducente;
- i) la vendita di prodotti e la prestazione di servizi funzionali e/o connessi alle attività sopra indicate.

3.2.- La società può inoltre assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali anche di import-export, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie od utili per il raggiungimento degli scopi sociali. Può inoltre assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese di qualunque natura. Tutte tali attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini ed Albi Professionali.

3.3.- È espressamente esclusa dall'oggetto sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico diversa dall'emissione di prestiti obbligazionari e da altre forme consentite dalla legge e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, ("TUF").

ARTICOLO 4 — DURATA

4.1.- La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea degli azionisti.

TITOLO II

*Capitale — Azioni — Strumenti Finanziari — Identificazione degli azionisti — Opa
Endosocietaria — Versamenti — Recesso*

ARTICOLO 5 — CAPITALE

5.1.- Il capitale sociale è di Euro 717.825,80 (settecentodiciassettemilaottocentoventicinque virgola ottanta) ed è diviso in n. 7.178.258 (settemilionicentosettantottomiladuecentocinquantotto) azioni ordinarie prive di valore

nominale espresso.

5.2.- L'Assemblea, convocata in sede Straordinaria, in data 28 maggio 2021, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, anche in via scindibile, in una o più tranches, entro cinque anni dalla data della deliberazione, per l'importo massimo di Euro 35.000.000,00 (trentacinque milioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, sia con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile, sia anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del codice civile, anche mediante emissione di warrant.

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha, inoltre, deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere e facoltà per: (i) fissare, per ogni singola tranche, modalità, termini e condizioni tutte dell'aumento di capitale, ivi incluso a titolo esemplificativo il potere di determinare per ogni singola tranche, i destinatari, la scindibilità o inscindibilità, il numero, il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo), la tipologia e le caratteristiche delle azioni da emettere, l'assegnazione di warrant, le modalità e le tempistiche di sottoscrizione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge; (ii) dare attuazione ed esecuzione all'aumento di capitale di volta in volta deliberato e adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e/o all'ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione e dei warrant su Euronext Growth Milan, ivi compreso il potere di predisporre e presentare ogni documento richiesto, necessario o anche solo opportuno, e presentare ogni domanda, istanza o documento allo scopo richiesti, necessari o anche solo opportuni; (iii) provvedere alle pubblicazioni e comunicazioni richieste ai sensi di legge e di regolamento e apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, compreso l'incarico di depositare presso il competente registro delle imprese lo statuto sociale aggiornato.

5.3.- Il Consiglio di Amministrazione in data 28 maggio 2021, avvalendosi della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 28 maggio 2021 ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ha deliberato:

1) di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile (in via progressiva per ciascuna tranche), sino ad un ammontare massimo di Euro 1.300.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, mediante l'emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione e godimento regolare, da offrire in opzione ai Soci ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile e da sottoscrivere entro il termine ultimo del 30 giugno 2021, prevedendo altresì, ai sensi dell'articolo 2439, secondo comma, del codice civile, che l'aumento di capitale, ove non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine e avrà efficacia, per la parte sottoscritta, sin dal momento della sua sottoscrizione secondo le tempistiche e le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione;

2) di emettere warrant da abbinare gratuitamente alle azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale in opzione di cui alla precedente delibera (1), in ragione di 10 (dieci) warrant ogni nuova azione ordinaria sottoscritta, ciascuno dei quali incorporante il diritto di sottoscrivere, entro il termine ultimo del 16 dicembre 2024 incluso, una nuova azione ordinaria, priva di valore nominale, avente godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio del warrant;

3) in conseguenza della precedente delibera (2), di ulteriormente aumentare il capitale sociale a servizio dell'esercizio dei warrant, a pagamento e in via scindibile (in via progressiva per ciascuna tranche), sino ad un ammontare massimo di Euro 15.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante l'emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione e godimento regolare, da sottoscrivere entro il termine ultimo del 16 dicembre 2024 nel rapporto di una nuova azione ordinaria per ogni warrant esercitato, prevedendo, ai sensi dell'articolo 2439, secondo comma, del codice civile, che l'aumento di capitale, ove non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine e ferma restando, altresì, l'efficacia delle sottoscrizioni di volta in volta derivanti dall'esercizio dei warrant nei termini previsti dal relativo regolamento.

ARTICOLO 6 — AZIONI

6.1- Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili; ogni azione dà diritto a un voto.

6.2.- La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.

6.3.- Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla legge.

6.4.- L'Assemblea straordinaria potrà altresì deliberare l'emissione di azioni od altri strumenti finanziari ai sensi e nei limiti di cui all'art. 2349 del Codice Civile.

6.5.- Le azioni possono costituire oggetto di dematerializzazione ai sensi di legge e possono essere ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italia S.p.A. ("**Euronext Growth Milan**"). Per tutto il periodo in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni sul Euronext Growth Milan troveranno applicazione le disposizioni previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, come di volta in volta modificato ed integrato (il "**Regolamento Emittenti**").

6.6.- Per tutto il periodo in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi "**Cambiamento Sostanziale**", così come definito nel Regolamento Emittenti, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della società. La comunicazione del Cambiamento Sostanziale dovrà essere effettuata entro cinque giorni di negoziazione Euronext Growth Milan dal compimento dell'operazione o dal verificarsi dell'evento che ha determinato il "Cambiamento Sostanziale", mediante comunicazione scritta da inviarsi al Consiglio di Amministrazione, tramite raccomandata A.R. - anticipata via fax - contenente tutte le informazioni indicate a tal fine sul sito internet della società.

6.7.- La mancata comunicazione alla società di un Cambiamento Sostanziale nei termini e con le modalità indicate all'articolo 6.6 del presente Statuto o previste dal Regolamento Emittenti, comporta la sospensione del diritto di voto relativo alle azioni o strumenti finanziari per i quali non siano rispettati tali obblighi di comunicazione e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'art. 2377 Codice Civile.

6.8.- Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di un Cambiamento Sostanziale sono computate ai fini della costituzione dell'Assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

6.9.- Il Consiglio di Amministrazione può richiedere agli azionisti informazioni sulle proprie partecipazioni al capitale sociale.

ARTICOLO 7 — STRUMENTI FINANZIARI

7.1.- La società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio, obbligazioni anche convertibili e "*cum warrant*" e "*warrant*", ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente.

7.2.- La società può emettere, altresì, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. La competenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita al Consiglio di Amministrazione, fatte salve le competenze inderogabili dell'Assemblea straordinaria previste dalla legge.

7.3.- Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, *inter alia*, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

ARTICOLO 8 — IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI

8.1.- La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

8.2.- La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentino, da soli o insieme ad altri azionisti, almeno il 1,25% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) tra la società e i soci richiedenti.

8.3.- La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.

8.4.- La società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

ARTICOLO 9 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO

9.1.- A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (la “**Disciplina Richiamata**”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come successivamente modificato.

9.2.- Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

9.3.- Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta

stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

9.4.- Gli obblighi di cui all'art. 106, comma 3, lettera (b), del TUF non si applicano sino alla data di assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al 5° (quinto) esercizio sociale successivo alla quotazione.

ARTICOLO 10 — ARTICOLI 108 E 111 TUF

10.1.- A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, troveranno applicazione, per richiamo volontario ed in quanto compatibili, anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

10.2.- In deroga al regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i. (“**Regolamento Emittenti**”), e fatte salve diverse disposizioni di legge o regolamentari ovvero, in tutti i casi in cui il suddetto Regolamento Emittenti preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato corrisposto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere del diritto o obbligo di acquisto.

10.3.- Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

10.4.- Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 108, commi 1 e 2, TUF non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti – nei casi e termini previsti dalla Disciplina Richiamata – comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente detta soglia.

ARTICOLO 11 — VERSAMENTI

11.1.- I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte.

11.2.- A carico dei soci in ritardo nei pagamenti, decorre, dalla data in cui il relativo pagamento è dovuto, l'interesse nella misura uguale al tasso ufficiale di riferimento, fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

ARTICOLO 12— RECESSO

12.1.- Ciascun socio ha il diritto di recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e con le modalità e i termini ivi previsti, fatto salvo quanto disposto al successivo paragrafo 12.2.

12.2.- Non compete il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società ovvero di eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO III

Assemblea

ARTICOLO 13 — CONVOCAZIONE

13.1.- Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e purché in Italia.

13.2.- L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, ricorrendone i presupposti di legge, entro centottanta giorni.

13.3.- L'Assemblea deve essere convocata nei termini di legge, pari ad almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ed in conformità alla normativa vigente mediante avviso da pubblicarsi su Gazzetta Ufficiale della Repubblica o su almeno un quotidiano a diffusione nazionale scelto tra i seguenti: "Il Sole240re", "Milano Finanza" (o "MF"), "Italia Oggi" o "Il Giornale".

13.4.- Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

ARTICOLO 14 — INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO

14.1.- I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine

del giorno è inoltre pubblicato sul almeno uno dei quotidiani indicati all'art. 13.3, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

14.2.- L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

14.3.- I soci possono proporre domande sulle materie dell'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

ARTICOLO 15 — INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA

15.1.- La legittimazione all'intervento nelle Assemblee e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente. Quando le azioni sono ammesse alla negoziazione sul Euronext Growth Milan od altro sistema multilaterale di negoziazione, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e pervenuta alla società nei termini di legge.

15.2.- L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti. È pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati

della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video eventualmente collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

15.3.- Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del Codice Civile.

15.4.- Qualora sia consentito dalle disposizioni di legge applicabili, la Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'articolo 135-undecies, TUF e le disposizioni di cui al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione. Non possono essere designati né i membri degli organi amministrativi o di controllo o i dipendenti della Società, né società da essa controllate o membri degli organi amministrativi o di controllo o i dipendenti di queste.

ARTICOLO 16 — SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

16.1.- L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente se nominato ovvero da persona designata con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea.

16.2.- Il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

ARTICOLO 17 — COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA E VERBALI DELL'ASSEMBLEA

17.1.- Per la validità della costituzione delle Assemblee e delle relative deliberazioni si

osservano le disposizioni di legge.

17.2.- Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

17.3.- Salvo quanto previsto dall'art. 24.2, l'Assemblea delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge nonché su quelli indicati al successivo art. 17.4.

17.4.- Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sul Euronext Growth Milan, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "*reverse take over*" ai sensi del Regolamento Emittenti; (ii) cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "*cambiamento sostanziale del business*" ai sensi del Regolamento Emittenti; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'Euronext Growth Milan delle azioni della società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in Assemblea ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria. In tal caso la Società dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

17.5.- Le votazioni nelle Assemblee sia ordinarie sia straordinarie avverranno secondo le modalità stabilite dal presidente dell'Assemblea e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e del regolamento assembleare eventualmente approvato.

17.6.- I verbali delle Assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario della riunione.

17.7.- Le copie del verbale, autenticate dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario, fanno piena prova anche di fronte ai terzi.

TITOLO IV

Consiglio di Amministrazione

ARTICOLO 18 — COMPOSIZIONE E NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

18.1.- La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. L'Assemblea determina il numero dei componenti entro i limiti suddetti.

18.2.- Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-quinquies, TUF. Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

18.3.- Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ogni lista, a pena di inammissibilità, deve includere almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del TUF, indicandolo distintamente e inserendolo al primo posto della lista. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente una percentuale pari o superiore al 7,5% del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine previsto dal successivo paragrafo 17.4 per il deposito della lista.

18.4.- Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno cinque giorni prima della data prevista per l'Assemblea convocata per deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione. Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per l'assunzione della carica, nonché ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore*, vigente. Con le dichiarazioni, deve essere depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae*,

riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente. Qualora le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, unitamente a ciascuna lista deve essere altresì depositato un documento rilasciato dall'Euronext Growth Advisor della Società attestante che ciascun candidato indipendente inserito in lista è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno quattro giorni prima della data dell'Assemblea.

18.5.- Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui al presente Statuto sono considerate come non presentate.

18.6.- Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

18.7.- Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- (i) dalla lista che ottiene il maggior numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo in cui sono elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere, meno uno;
- (ii) dalla lista di minoranza che ottenga il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante amministratore.

18.8.- Nel caso in cui le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista concorrente. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

18.9.- Se in base al procedimento anzidetto non risultassero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza richiesti dall'Articolo 18.2 del presente

statuto, si procederà ad escludere dalla lista di maggioranza tanti candidati eletti quanto necessario, tratti fra quelli che nella lista di maggioranza sono ultimi nell'ordine di elencazione, sostituendoli con i candidati muniti dei necessari requisiti, o caratteristiche, tratti dalla stessa lista in base all'ordine progressivo di elencazione. Qualora con questo criterio non fosse possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, all'elezione dei Consiglieri mancanti provvede — sempre nel rispetto dei requisiti di indipendenza previsti dall'Articolo 18.2 del presente statuto — l'Assemblea seduta stante, con deliberazione assunta a maggioranza di legge su proposta dei Soci presenti.

18.10.- Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria. Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando il rispetto dell'art. 18.2 del presente Statuto.

18.11.- Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea e sia mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. In ogni caso la sostituzione dei consiglieri cessati viene effettuata da parte del Consiglio di Amministrazione assicurando la presenza almeno di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del TUF e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

18.12 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statuari costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per

taluni componenti del Consiglio di Amministrazione e residuino comunque in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonché secondo il presente statuto.

ARTICOLO 19 — REQUISITI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

19.1.- L'assunzione ed il mantenimento della carica di amministratore sono subordinati al possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

ARTICOLO 20 — NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO

20.1.- Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un presidente; può eleggere un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

20.2.- Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla società.

ARTICOLO 21 — ADUNANZE DEL CONSIGLIO

21.1.- Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il presidente od il vice presidente (se nominato) lo giudichi necessario. Il Consiglio di Amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione e da indicare nella richiesta stessa.

21.2.- Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi lavorativi prima di quello fissato per la riunione, con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica a ciascun amministratore e sindaco effettivo. Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto ad almeno 24 ore prima. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

21.3.- Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando, se del caso, documentazione; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si

considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

21.4.- Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere scelto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

21.5.- Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni 3 (tre) mesi, in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate.

ARTICOLO 22— QUORUM PARTECIPATIVI E DELIBERATIVI

22.1.- Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

ARTICOLO 23 — VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

23.1.- Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente e dal segretario della riunione. Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.

ARTICOLO 24 — POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

24.1.- La gestione della società spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del presente Statuto.

24.2.- Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare in merito alle seguenti materie:

- (i) adeguamento dello Statuto alle disposizioni normative;
- (ii) operazioni di fusione e scissione, nei casi previsti dalla legge;
- (iii) indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- (iv) riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;

- (v) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- (vi) istituire, sopprimere, variare sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza, unità locali in genere anche all'estero.

Il Consiglio di Amministrazione, peraltro, potrà rimettere all'Assemblea dei soci le deliberazioni sulle sopra indicate materie.

ARTICOLO 25 — DELEGHE

25.1.- Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile e ad eccezione delle materie di cui all'art. 24.2 dello Statuto, proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo provvedendo a determinarne la composizione ed a stabilire il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Le riunioni del comitato esecutivo possono essere tenute anche con mezzi di telecomunicazione secondo le modalità previste al precedente art. 21.3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, sempre nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile e ad eccezione delle materie di cui all'art. 24.2 dello Statuto, parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri al presidente e/o ad altri suoi membri, nonché nominare uno o più amministratori delegati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più direttori generali, determinandone le mansioni ed i compensi.

25.2.- Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

ARTICOLO 26 — FIRMA E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

26.1.- La rappresentanza della società e la firma sociale spettano al presidente od in caso di sua assenza od impedimento, al vice presidente se nominato. La firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente. La suddetta rappresentanza e la firma sociale spettano altresì, nei limiti dei poteri conferiti e disgiuntamente rispetto al presidente, anche agli amministratori delegati, ove siano stati nominati, ed alle persone debitamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione con deliberazioni pubblicate a norma di legge, nei limiti delle deliberazioni stesse.

26.2.- I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della società, anche in sede processuale, nonché con facoltà di subdelega.

ARTICOLO 27 — COMPENSI

27.1.- Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato, spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti.

27.2.- La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

27.3.- L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

TITOLO V

Collegio Sindacale — Revisore Legale dei Conti

ARTICOLO 28 — COLLEGIO SINDACALE

28.1.- Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

28.2.- Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

ARTICOLO 29 — NOMINA E SOSTITUZIONE DEI SINDACI

29.1.- La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le

discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto.

29.2.- Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

29.3.- Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- b) il *curriculum vitae* dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
- c) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente e dallo statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti;
- d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- e) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

29.4.- Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

29.5.- Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 7,5% (sette virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

29.6.- Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono

considerate come non presentate.

29.7.- Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti, che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il primo candidato eletto dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà anche nominato presidente del collegio sindacale.

29.8.- Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

29.9.- Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

29.10.- Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

29.11.- Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

29.12.- La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale. In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea. Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata prima per numero di voti. In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato.

29.13.- Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge. L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del presidente ed a quanto altro a

termine di legge.

29.14.- Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del sindaco, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del Collegio Sindacale e residuino comunque in capo al numero minimo di sindaci che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonché secondo il presente statuto.

ARTICOLO 30 — REVISIONE LEGALE DEI CONTI

30.1.- La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o una società di revisione legale ai sensi di legge.

30.2.- L'Assemblea conferisce l'incarico al revisore legale od alla società di revisione su proposta motivata del collegio sindacale e ne approva il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

TITOLO VI

Bilanci - Utili

ARTICOLO 31 — ESERCIZI SOCIALI E BILANCI

31.1.- L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

31.2.- Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio d'esercizio.

ARTICOLO 32— DIVIDENDI

32.1.- I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili risultano prescritti a favore della società con diretta loro appostazione a riserva.

32.2.- Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

TITOLO VII

Scioglimento e Liquidazione della società

ARTICOLO 33 — SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

33.1.- La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'Assemblea straordinaria, che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto. In caso di nomina di una pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:

- il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;
- per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;
- il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spediti agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione: il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;
- i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

33.2.- Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487-bis del Codice Civile i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel Registro delle Imprese.

33.3.- Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore ovvero al Collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

Firmato: Claudio Caruso - Notaio (L.S.)

ALLEGATO ^B.....AL REP. N° 31.340/16.860

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

di

DIGITAL DESTINATION COMPANY S.R.L.

in

SOSTRAVEL.COM S.P.A.

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-ter del codice civile



1)	SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE	4
2)	STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE	4
3)	RAPPORTO DI CAMBIO	5
4)	MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI E DEI WARRANT DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE	6
5)	DATA DALLA QUALE LE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE PARTECIPANO AGLI UTILI	6
6)	DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANDA SONO IMPUTATE AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE	6
7)	TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI	7
8)	VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE	7
9)	CONDIZIONI DELLA FUSIONE	8
10)	DISPOSIZIONI CONCLUSIVE	8
	Allegati:	9

PREMESSA

A. Gli organi amministrativi di

- **SOSTRAVEL.COM S.p.A.** (di seguito, (“SOS” o “Società Incorporante”) e
- **DIGITAL DESTINATION COMPANY S.r.l.** (“DDC” o “Società Incorporanda” e, congiuntamente con SOS, le “Società Partecipanti alla Fusione” ovvero anche le “Società Partecipanti”).

hanno redatto il presente progetto di fusione (il “Progetto di Fusione”), relativo alla fusione per incorporazione di DDC in SOS ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2501 e seguenti del codice civile (la “Fusione”), con i seguenti allegati che costituiscono parte integrante ed essenziale dello stesso:

- (i) **Allegato 1:** statuto sociale vigente di SOS;
- (ii) **Allegato 2:** statuto sociale che SOS, quale Società Incorporante, adotterà con effetto dalla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione.

B. Le Società Partecipanti alla Fusione sono entrambe attive nella prestazione di servizi digitali nel settore del turismo. Più in particolare, SOS opera nel mercato dei servizi di informazione e assistenza ai passeggeri del trasporto aereo attraverso applicazioni mobili, mentre DDC sviluppa soluzioni digitali innovative per la promozione, nel mercato nazionale e internazionale, di viaggi e pacchetti vacanza con specifico focus su destinazioni italiane.

C. L’operazione di Fusione presenta un forte rationale operativo e rappresenta una significativa opportunità di sviluppo e crescita per le società partecipanti, grazie ai vantaggi derivanti dall’aggregazione dei relativi *business* e dal significativo ampliamento della gamma di servizi da offrirsi sul mercato da parte di un’unica integrata struttura societaria. Più in particolare, con la Fusione le Società Partecipanti si propongono, tramite l’app SosTravel, di presentare sul mercato una piattaforma che offra un’assistenza completa al passeggero. SOS ha, infatti, progressivamente aggiunto nuovi servizi sulla propria app e, attraverso l’Operazione, potrà integrare sulle proprie piattaforme l’offerta di DDC composta da una serie di *software* e algoritmi per la *booking* di voli, hotel, escursioni ed esperienze in tutto il mondo. Ciò permetterà a SOS post Fusione:

- di gestire una piattaforma unica su cui il viaggiatore possa pianificare, prenotare e controllare tutte le fasi di un viaggio in modo personalizzato e nel quale possano essere raccolti tutti i documenti e le informazioni/aggiornamenti connessi (dai biglietti, allo *status* del volo, alle informazioni sulle attività) anche attraverso l’invio di notifiche;
- di integrare il *know-how* e le *best practice* sviluppate da DDC con quelle di SOS grazie anche alla presenza e l’*expertise* maturata da quest’ultima a livello internazionale, in modo da ampliare la gamma di servizi e di integrare i rispettivi bacini di clientela, diversificando così i rischi di mercato e ampliando le opportunità di *cross-selling*;
- di incrementare l’offerta ai propri utenti proponendo specifici pacchetti di servizi connessi ai viaggi, anche attraverso forme di sottoscrizione mensile o annuale, ad elevata marginalità;
- di migliorare la visibilità della realtà post integrazione, in modo da attrarre nuovi investitori, perfezionare nuove *partnership* finanziarie o commerciali e ottimizzare i rapporti di credito con il sistema finanziario nel complesso.



1) SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Società incorporante

SOSTRAVEL.COM S.p.A., con sede legale in Via Marsala n. 34/A, Gallarate (VA), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Varese 03624170126.

Il capitale sociale sottoscritto e versato di SOS è pari ad Euro 7.178.825,80 e, alla data del presente Progetto di Fusione, è costituito da n. 7.178.258 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, tutte ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A ("EGM").

Alla data del Progetto di Fusione, SOS non detiene azioni proprie in portafoglio.

La Società Incorporante ha emesso *warrant* denominati "Warrant SosTravel.com 2021-2024" (i "Warrant"), ammessi alle negoziazioni su EGM, il cui regolamento è disponibile sul sito *internet* di SOS. Alla data del presente Progetto di Fusione risultano in circolazione n. 11.961.662 Warrant. Per effetto della Fusione, essendo SOS la Società Incorporante, i Warrant non subiranno alcuna modifica né si farà luogo ad alcun aggiustamento del relativo rapporto di esercizio. Inoltre, nel contesto e in funzione dell'Operazione, al fine di mantenere inalterato il rapporto di cambio, la Società Incorporante emetterà complessivi n. 9.846.538 Nuovi Warrant (come di seguito definiti), in tutto fungibili con i Warrant già emessi, da assegnare ai soci di DDC (cfr. par. 3).

Società incorporanda

DIGITAL DESTINATION COMPANY S.r.l. con sede legale in Piazzetta del Porto s.n.c., Loc. Puntaldia, San Teodoro (SS), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Nuoro 01593400912.

Il capitale sociale di DDC è pari a complessivi Euro 10.000, così detenuto:

- (i) per una quota da nominali Euro 4.500, pari al 45% del capitale sociale, dal sig. Carmine Colella;
- (ii) per una quota da nominali Euro 4.500, pari al 45% del capitale sociale, da Le Terrazze di Porto Ottiolu S.r.l.; e
- (iii) per una quota da nominali Euro 1.000, pari al 10% del capitale sociale, dal Sig. Giovanni Perrucci;

e le relative quote di partecipazione saranno oggetto di annullamento per effetto della Fusione, la quale determinerà, alla data del perfezionamento della stessa, l'estinzione della Società Incorporanda.

2) STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Lo statuto sociale della Società Incorporante rimarrà invariato, fatta eccezione per talune modifiche derivanti dalla Fusione medesima in relazione all'aumento del capitale sociale a servizio del concambio della Fusione e, secondo quanto meglio precisato di seguito, funzionali all'emissione dei Nuovi Warrant (come *infra* definiti).

Le suddette modifiche statutarie sono evidenziate nel testo di statuto sociale accluso al presente Progetto di Fusione *sub* Allegato 2 e avranno efficacia con decorrenza dalla data degli effetti civilistici della Fusione.

Né la Fusione, né le predette modifiche statutarie danno luogo ad ipotesi di recesso ai sensi della normativa applicabile.

3) RAPPORTO DI CAMBIO

Ai sensi dell'articolo 2501-*quater*, del codice civile, le situazioni patrimoniali delle Società Partecipanti alla Fusione (le "Situazioni Patrimoniali") sono costituite rispettivamente:

- per quanto attiene alla Società Incorporante, dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, approvato dall'assemblea di SOS in data 28 aprile 2022; e
- per quanto attiene alla Società Incorporanda, dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, approvato dai soci di DDC in data 4 marzo 2022.

Ai fini della determinazione dei rispettivi valori economici delle Società Partecipanti, e della conseguente determinazione del rapporto di cambio della Fusione (il "Rapporto di Cambio"), gli organi amministrativi delle Società Partecipanti si sono avvalse dell'ausilio di KPMG Advisory S.p.A. ("KPMG") quale *advisor* finanziario.

Anche sulla base della *fairness opinion* rilasciata da KPMG e come meglio illustrato nella relazione predisposta dagli amministratori di SOS redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-*quinquies* del codice civile, gli organi amministrativi delle Società Partecipanti sono giunti a determinare il Rapporto di Cambio da assumere a base per la Fusione, inteso come il numero di azioni di SOS che andrà assegnato ai soci di DDC in concambio per le relative partecipazioni sociali, in:

n. 590,9 azioni ordinarie di SOS, prive di indicazione del valore nominale e aventi medesima data di godimento delle azioni ordinarie di SOS in circolazione alla data di efficacia della Fusione, per ogni Euro 1 di capitale sociale di DDC.

I soci di DDC, sulla base di detto Rapporto di Cambio, riceveranno in concambio complessive n. 5.908.960 azioni ordinarie di SOS, prive di valore nominale, a fronte dell'annullamento della totalità del capitale sociale di DDC.

Le azioni di SOS da attribuire in concambio saranno messe a disposizione dei soci di DDC secondo le modalità di assegnazione e le procedure previste per l'assegnazione di azioni in regime di dematerializzazione di cui al successivo paragrafo 4.

Al fine di mantenere inalterato il rapporto di cambio, si prevede altresì che, alla data di efficacia della Fusione, ai soci di DDC siano assegnati complessivi n. 9.846.538 *warrant* (i "Nuovi Warrant"), in tutto fungibili con i Warrant già emessi da SOS, che conferiranno ai relativi titolari diritti identici a quelli conferiti dai Warrant attualmente in circolazione per la sottoscrizione di azioni SOS di nuova emissione. I Nuovi Warrant saranno così assegnati: n. 4.430.942 Nuovi Warrant al sig. Carmine Colella; n. 4.430.942 Nuovi Warrant a Le Terrazze di Porto Ottiolu S.r.l.; n. 984.654 Nuovi Warrant al sig. Giovanni Perrucci.

Non sono previsti conguagli in denaro.

La congruità del suddetto Rapporto di Cambio è sottoposta a verifica da parte di Baker Tilly Revisà S.p.A. designato dal Tribunale di Milano - a seguito di istanza congiunta presentata da SOS e DDC - quale esperto comune incaricato di redigere la relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2501-*sexies*, quarto comma, del codice civile (l'"Esperto"). La relazione dell'Esperto verrà messa a disposizione del pubblico nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni vigenti.



4) MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI E DEI WARRANT DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

In conseguenza del perfezionamento della Fusione, tutte le quote costituenti l'intero capitale sociale della Società Incorporanda verranno annullate e concambiate con nuove azioni ordinarie della Società Incorporante.

In applicazione del sopra citato Rapporto di Cambio, i soci della Società Incorporanda riceveranno complessive n. 5.908.960 nuove azioni SOS prive di indicazione del valore nominale, rivenienti da un apposito aumento del capitale sociale della Società Incorporante di complessivi nominali Euro 590.896 a servizio della Fusione e altresì complessivi n. 9.846.538 Nuovi Warrant, in tutto fungibili con i Warrant già emessi da SOS, rivenienti da un apposito aumento del capitale sociale della Società Incorporante di massimi complessivi Euro 11.815.845,6 (di cui Euro 984.653,8 a capitale e Euro 10.831.191,8 a sovrapprezzo), che conferiranno ai relativi titolari diritti identici a quelli conferiti dai Warrant attualmente in circolazione per la sottoscrizione di azioni SOS di nuova emissione.

Le nuove azioni di SOS emesse a servizio della Fusione si andranno dunque ad aggiungere alle azioni già in circolazione e i soci titolari di azioni ordinarie di SOS manterranno le proprie azioni già possedute.

Le nuove azioni SOS da emettersi in virtù del menzionato aumento di capitale sociale e assegnate in concambio ai soci della Società Incorporanda saranno, al pari delle altre azioni SOS già esistenti, emesse in regime di dematerializzazione e soggette alla gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. nonché ammesse alle negoziazioni su EGM.

Le azioni della Società Incorporante assegnate in concambio saranno messe a disposizione dei soci di DDC, a partire dalla data di efficacia della Fusione, secondo le procedure previste per l'assegnazione di azioni in regime di dematerializzazione, senza alcun onere o spesa a carico dei destinatari.

I Nuovi Warrant saranno anch'essi, come i Warrant già emessi da SOS, dematerializzati, soggetti a gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. e ammessi alle negoziazioni su EGM. I Nuovi Warrant saranno assegnati ai soci di DDC alla data di efficacia della Fusione.

5) DATA DALLA QUALE LE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE PARTECIPANO AGLI UTILI

Le azioni della Società Incorporante che verranno emesse in concambio ai soci di DDC avranno data di godimento identica a quella delle azioni SOS in circolazione alla data di efficacia della Fusione e attribuiranno ai loro titolari diritti equivalenti a quelli spettanti ai titolari delle azioni della Società Incorporante in circolazione al momento dell'assegnazione.

6) DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANDA SONO IMPUTATE AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile, gli effetti della Fusione si produrranno come segue:

- ai fini civilistici e degli effetti nei confronti dei terzi, la decorrenza della Fusione coinciderà con l'ultima delle iscrizioni nel Registro delle Imprese dell'atto di fusione (l'"Atto di Fusione") come previsto dall'articolo 2504-bis, comma 2, del codice civile, ovvero con il diverso termine (successivo all'ultima delle predette iscrizioni) stabilito nell'Atto di Fusione medesimo;
- ai fini contabili, le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a decorrere dal primo giorno dell'esercizio finanziario in corso alla data in cui la Fusione acquisterà efficacia ai sensi del precedente punto;

- parimenti, ai fini delle imposte sul reddito nel rispetto dell'articolo 172, comma 9, DPR 917186, gli effetti della Fusione decorreranno a partire dal primo giorno dell'esercizio finanziario in corso alla data in cui la Fusione acquisterà efficacia civilistica.

7) TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non si prevede alcun trattamento riservato a particolari categorie di soci né a possessori di titoli diversi dalle azioni o quote.

Come precedentemente indicato, essendo SOS la Società Incorporante, i Warrant denominati "Warrant SosTravel.com 2021-2024" non subiranno alcuna modifica né si farà luogo ad alcun aggiustamento del relativo rapporto di esercizio. Nel contesto e in funzione della Fusione, i soci della Società Incorporanda riceveranno complessivamente n. 9.846.538 Nuovi Warrant di nuova emissione.]

8) VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Non sono previsti benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle Società Partecipanti alla Fusione, fatto salvo quanto previsto per l'assegnazione dei Nuovi Warrant a ciascuno dei soci di DDC e, in tale veste, al Dott. Carmine Colella, che attualmente riveste la carica di Amministratore Unico di DDC.

9) CONDIZIONI DELLA FUSIONE

Come reso noto al mercato con apposito comunicato stampa, in data 5 maggio 2022 SOS e RG Holding S.r.l., da una parte, e DDC e i soci di DDC, dall'altra parte, hanno sottoscritto un accordo di investimento, con cui le parti hanno disciplinato i termini e le modalità di esecuzione della Fusione, prevedendo tra l'altro la stipulazione di un patto parasociale (contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di fusione) che disciplinerà taluni profili attinenti alla *governance* di SOS quale Società Incorporante e al trasferimento delle azioni SOS.

Il perfezionamento della Fusione è subordinato alle seguenti condizioni:

- che i competenti organi sociali di SOS e DDC abbiano validamente approvato l'operazione e il presente Progetto di Fusione nei termini stabiliti dall'accordo di investimento;
- che l'assemblea dei soci di SOS abbia approvato l'operazione (anche ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dell'art. 16.4 dello statuto di SOS) e il presente Progetto di Fusione con le maggioranze di cui all'art. 49, comma 1, lett. g) del Reg. Emittenti e all'art. 9.4 dello statuto di SOS e che, pertanto, l'approvazione e/o la realizzazione dell'operazione non diano luogo ad obblighi di offerta pubblica di acquisto in capo agli Investitori e/o RG Holding;
- che, con riferimento all'operazione, SOS abbia provveduto agli adempimenti previsti dall'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in materia di c.d. *reverse takeover*, incluso il rilascio a Borsa Italiana S.p.A. dell'attestazione richiesta dalla Scheda 7, parte I del citato regolamento;
- che l'Euronext Growth Advisor abbia rilasciato a Borsa Italiana le dichiarazioni richieste dalla normativa applicabile;
- che non intervengano variazioni significative, secondo il ragionevole giudizio degli Investitori, nella partecipazione detenuta direttamente e indirettamente da RG Holding in SOS rispetto a quella



detenuta alla data di sottoscrizione dell'Accordo di Investimento (pari, direttamente e indirettamente, al 48,64% del capitale sociale di SOS);

- che non intervengano variazioni significative, secondo il ragionevole giudizio di RG Holding, nella partecipazione detenuta direttamente e indirettamente dagli Investitori in DDC e nella ripartizione del relativo capitale sociale, rispetto a quelle esistenti alla data di sottoscrizione dell'Accordo di Investimento;
- che i creditori delle società coinvolte nella Fusione non abbiano proposto opposizione ai sensi dell'art. 2503 c.c. (restando inteso che, qualora una tale opposizione sia stata presentata, le Parti faranno quanto in proprio potere per superarla con le modalità indicate nell'art. 2503, c. 3 e 2445, c. 4 c.c., e la condizione si intenderà comunque avverata qualora il Tribunale competente abbia disposto che l'Operazione possa comunque essere perfezionata nonostante l'opposizione).

Come sopra indicato, tra le condizioni rientra tra l'altro - oltre all'approvazione dell'operazione sottostante da parte dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società Incorporante ai sensi e per gli effetti de (e con le modalità di cui al) l'articolo 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dell'articolo 16.4 dello statuto sociale di SOS (c.d. "reverse take-over") - anche l'approvazione del Progetto di Fusione da parte dell'assemblea straordinaria di SOS nel rispetto delle maggioranze assembleari previste dall'articolo 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999 e dall'art. 9.4 dello statuto di SOS ai fini dell'esenzione dall'obbligo (in capo ai soggetti che per effetto della Fusione vengano a detenere una partecipazione superiore alle maggioranze statutariamente richiamate), di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle azioni di SOS e pertanto "senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi dal socio che acquista la partecipazione superiore alla soglia rilevante e dal socio o dai soci che detengono, anche di concerto fra loro, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al dieci per cento" del capitale sociale dell'emittente (c.d. meccanismo di "whitewash"), con la precisazione che, secondo la menzionata disposizione dello statuto di SOS, "l'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% del capitale sociale con diritto di voto".

10) DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Ai sensi dell'articolo 2501-ter, comma 3, del codice civile, il presente Progetto di Fusione verrà pubblicato sui siti *internet* della Società Incorporante e della Società Incorporanda.

La Società Incorporante assumerà tutti i diritti e gli obblighi della Società Incorporanda, proseguendo in tutti i rapporti attivi e passivi, anche processuali, anteriori alla data di efficacia della Fusione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2504-bis, comma 1, del codice civile.

Ai legali rappresentanti *pro-tempore* (o altri soggetti a ciò debitamente delegati nel rispetto delle disposizioni statutarie e di legge) delle Società Partecipanti alla Fusione potranno essere conferiti (anche con facoltà di contrarre con sé stessi ed in deroga al disposto di cui all'articolo 1394 del codice civile), i più ampi poteri per:

- operare i depositi, le iscrizioni e le pubblicazioni e, in genere, per compiere tutti gli atti e adempimenti conseguenti e successivi sia alla delibera di Fusione, ex articolo 2502 e seguenti del codice civile, sia all'Atto di Fusione di cui agli articoli 2504 e seguenti del codice civile;
- apportare al presente Progetto di Fusione, ed occorrendo anche allo statuto sociale della Società Incorporante allegato, qualunque variazione o integrazione eventualmente richieste dalle competenti

autorità in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese;

- intervenire nell'Atto di Fusione.


Allegati:

Allegato 1: statuto sociale vigente di SOS;


Allegato 2: statuto sociale che SOS, quale Società Incorporante, adotterà con effetto dalla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione.

Milano, 5 maggio 2022

SOSTRAVEL.COM S.p.A.



DIGITAL DESTINATION COMPANY S.r.l.



ALLEGATO 1
al Progetto di Fusione

Statuto sociale vigente di Sostravel.com S.p.A.



STATUTO SOSTRAVEL.COM S.P.A.

TITOLO I

Denominazione—Sede—Oggetto—Durata

ARTICOLO 1—DENOMINAZIONE

1.1.- La società è denominata "SOSTRAVEL.COM S.P.A."

ARTICOLO 2 — SEDE

2.1.- La società ha sede legale nel Comune di Gallarate.

2.2.- Il Consiglio di Amministrazione, con le modalità e le forme di volta in volta richieste, può istituire, sopprimere, variare sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza, unità locali in genere anche all'estero.

ARTICOLO 3 — OGGETTO

3.1.- La società ha ad oggetto le seguenti attività, da svolgersi direttamente e/o attraverso una o più società controllate o partecipate, e anche tramite internet, applicazioni *mobile* e ogni altro mezzo di comunicazione a distanza:

- a) la prestazione di servizi di assistenza e informazione ai viaggiatori e/o ai passeggeri in transito in porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, autostazioni e in genere in aree di accettazione passeggeri e/o *check in* e/o *terminal*;
- b) la prestazione di servizi di assistenza e informazione in favore di operatori aeroportuali quali, a titolo esemplificativo, gestori delle infrastrutture aeroportuali, compagnie aeree o società di *handling*;
- c) la prestazione di servizi di individuazione, recupero, rintracciamento e consegna di bagagli e merci smarriti e/o danneggiati;
- d) l'esercizio, in via accessoria e/o connessa alle attività di cui alle lettere a) e b) che precedono, nei limiti consentiti e con le autorizzazioni, ove richieste, di legge, delle attività di segnalazione e/o distribuzione di prodotti assicurativi, intermediazione assicurativa e riassicurativa ex art. 106 del D.Lgs. n. 209/2005 e sue eventuali successive modifiche e/o integrazioni ed ogni attività a ciò accessoria, connessa o funzionale;
- e) la produzione, trasformazione e commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di prodotti, articoli e accessori da viaggio di ogni genere;
- f) l'istituzione e la gestione di imprese, di uffici e di agenzie di viaggio, di turismo e di tutte le attività di promozione, incentivazione e commercializzazione connesse al turismo sia nazionale che estero nella più ampia accezione possibile;
- g) la locazione ed il noleggio in proprio e per conto terzi di ogni tipo di mezzi di trasporto terrestre, aereo e marittimo, di roulotte, campers e campeggi in relazione all'attività turistico e/o alberghiera;
- h) il noleggio di autoveicoli con o senza conducente;



- i) la vendita di prodotti e la prestazione di servizi funzionali e/o connessi alle attività sopra indicate.

3.2.- La società può inoltre assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali anche di import-export, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie od utili per il raggiungimento degli scopi sociali. Può inoltre assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese di qualunque natura. Tutte tali attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini ed Albi Professionali.

3.3.- È espressamente esclusa dall'oggetto sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico diversa dall'emissione di prestiti obbligazionari e da altre forme consentite dalla legge e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, ("TUF").

ARTICOLO 4 — DURATA

4.1.- La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea degli azionisti.

TITOLO II

*Capitale — Azioni — Strumenti Finanziari — Identificazione degli azionisti — Opa
Endosocietaria — Versamenti — Recesso*

ARTICOLO 5 — CAPITALE

5.1.- Il capitale sociale è di Euro 717.825,80 (settecentodiciassettemila ottocentoventicinque virgola ottanta) ed è diviso in n. 7.178.258 (settemilionicentostantottomiladuecentocinquantotto) azioni ordinarie prive di valore nominale espresso.

5.2.- L'Assemblea, convocata in sede Straordinaria, in data 28 maggio 2021, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, anche in via scindibile, in una o più tranche, entro cinque anni dalla data della deliberazione, per l'importo massimo di Euro 35.000.000,00 (trentacinque milioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, sia con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile, sia anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del codice

civile, anche mediante emissione di warrant.

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha, inoltre, deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere e facoltà per: (i) fissare, per ogni singola tranche, modalità, termini e condizioni tutte dell'aumento di capitale, ivi incluso a titolo esemplificativo il potere di determinare per ogni singola tranche, i destinatari, la scindibilità o inscindibilità, il numero, il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo), la tipologia e le caratteristiche delle azioni da emettere, l'assegnazione di warrant, le modalità e le tempistiche di sottoscrizione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge; (ii) dare attuazione ed esecuzione all'aumento di capitale di volta in volta deliberato e adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e/o all'ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione e dei warrant su AIM Italia, ivi compreso il potere di predisporre e presentare ogni documento richiesto, necessario o anche solo opportuno, e presentare ogni domanda, istanza o documento allo scopo richiesti, necessari o anche solo opportuni; (iii) provvedere alle pubblicazioni e comunicazioni richieste ai sensi di legge e di regolamento e apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, compreso l'incarico di depositare presso il competente registro delle imprese lo statuto sociale aggiornato.

5.3.- Il Consiglio di Amministrazione in data 28 maggio 2021, avvalendosi della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 28 maggio 2021 ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ha deliberato:

1) di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile (in via progressiva per ciascuna tranche), sino ad un ammontare massimo di Euro 1.300.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, mediante l'emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione e godimento regolare, da offrire in opzione ai Soci ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile e da sottoscrivere entro il termine ultimo del 30 giugno 2021, prevedendo altresì, ai sensi dell'articolo 2439, secondo comma, del codice civile, che l'aumento di capitale, ove non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine e avrà efficacia, per la parte sottoscritta, sin dal momento della sua sottoscrizione secondo le tempistiche e le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione;

2) di emettere warrant da abbinare gratuitamente alle azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale in opzione di cui alla precedente delibera (1), in ragione di 10 (dieci) warrant ogni nuova azione ordinaria sottoscritta, ciascuno dei quali incorporante il diritto di sottoscrivere, entro il termine ultimo del 16 dicembre 2024 incluso, una nuova azione ordinaria, priva di valore nominale, avente godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio del warrant;

3) in conseguenza della precedente delibera (2), di ulteriormente aumentare il capitale sociale a servizio dell'esercizio dei warrant, a pagamento e in via scindibile (in via progressiva per ciascuna tranche), sino ad un ammontare massimo di Euro 15.000.000,00.



comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante l'emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione e godimento regolare, da sottoscrivere entro il termine ultimo del 16 dicembre 2024 nel rapporto di una nuova azione ordinaria per ogni warrant esercitato, prevedendo, ai sensi dell'articolo 2439, secondo comma, del codice civile, che l'aumento di capitale, ove non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine e ferma restando, altresì, l'efficacia delle sottoscrizioni di volta in volta derivanti dall'esercizio dei warrant nei termini previsti dal relativo regolamento.

ARTICOLO 6 — AZIONI

6.1- Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili; ogni azione dà diritto a un voto.

6.2.- La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.

6.3.- Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla legge.

6.4.- L'Assemblea straordinaria potrà altresì deliberare l'emissione di azioni od altri strumenti finanziari ai sensi e nei limiti di cui all'art. 2349 del Codice Civile.

6.5.- Le azioni possono costituire oggetto di dematerializzazione ai sensi di legge e possono essere ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italia S.p.A. ("**AIM Italia**"). Per tutto il periodo in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni sul AIM Italia troveranno applicazione le disposizioni previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, come di volta in volta modificato ed integrato (il "**Regolamento Emittenti**").

6.6.- Per tutto il periodo in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi "**Cambiamento Sostanziale**", così come definito nel Regolamento Emittenti, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della società. La comunicazione del Cambiamento Sostanziale dovrà essere effettuata entro cinque giorni di negoziazione AIM Italia dal compimento dell'operazione o dal verificarsi dell'evento che ha determinato il "Cambiamento Sostanziale", mediante comunicazione scritta da inviarsi al Consiglio di Amministrazione, tramite raccomandata A.R. - anticipata via fax - contenente tutte le informazioni indicate a tal fine sul sito internet della società.

6.7.- La mancata comunicazione alla società di un Cambiamento Sostanziale nei termini e con le modalità indicate all'articolo 6.6 del presente Statuto o previste dal Regolamento Emittenti, comporta la sospensione del diritto di voto relativo alle azioni o strumenti finanziari per i quali non siano rispettati tali obblighi di comunicazione e le deliberazioni

assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'art. 2377 Codice Civile.

6.8.- Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di un Cambiamento Sostanziale sono computate ai fini della costituzione dell'Assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

6.9.- Il Consiglio di Amministrazione può richiedere agli azionisti informazioni sulle proprie partecipazioni al capitale sociale.

ARTICOLO 7 — STRUMENTI FINANZIARI

7.1.- La società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio, obbligazioni anche convertibili e "cum warrant" e "warrant", ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente.

7.2.- La società può emettere, altresì, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. La competenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita al Consiglio di Amministrazione, fatte salve le competenze inderogabili dell'Assemblea straordinaria previste dalla legge.

7.3.- Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, *inter alia*, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

ARTICOLO 8 — IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI

8.1.- La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

8.2.- La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentino, da soli o insieme ad altri azionisti, almeno il 1,25% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) tra la società e i soci richiedenti.

8.3.- La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli



azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.

8.4.- La società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

ARTICOLO 9 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO

9.1.- A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia (di seguito, la "**Disciplina Richiamata**") relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti di attuazione di volta in volta adottati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la "**Consob**") in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente agli artt. 106 e 109 del TUF). Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 Cod. Civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

9.2.- Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel". Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A.

9.3.- Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF), ove non accompagnato dalla comunicazione senza indugio al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

9.4.- L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e le Norme TUF, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto

di acquisto indicata dal presente articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

L'articolo 111 TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa specie di strumento finanziario.

La disciplina di cui alle Norme TUF richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente Articolo 9 dello Statuto.

Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo determinato da una società di revisione nominata dal Presidente di Assirevi entro 10 giorni dalla richiesta trasmessa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e calcolato tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni; (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (iii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi sei mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

Sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su AIM Italia l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% del capitale sociale con diritto di voto.

ARTICOLO 10 — VERSAMENTI

10.1.- I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte.

10.2.- A carico dei soci in ritardo nei pagamenti, decorre, dalla data in cui il relativo pagamento è dovuto, l'interesse nella misura uguale al tasso ufficiale di riferimento, fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

ARTICOLO 11 — RECESSO

11.1.- Ciascun socio ha il diritto di recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, e con le modalità e i termini ivi previsti, fatto salvo quanto disposto al successivo paragrafo



11.2.- Non compete il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società ovvero di eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO III *Assemblea*

ARTICOLO 12 — CONVOCAZIONE

12.1.- Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e purché in Italia.

12.2.- L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, ricorrendone i presupposti di legge, entro centottanta giorni.

12.3.- L'Assemblea deve essere convocata nei termini di legge, pari ad almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ed in conformità alla normativa vigente mediante avviso da pubblicarsi su Gazzetta Ufficiale della Repubblica o su almeno un quotidiano a diffusione nazionale scelto tra i seguenti: "Il Sole24Ore", "Milano Finanza" (o "MF"), "Italia Oggi" o "Il Giornale".

12.4.- Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

ARTICOLO 13 — INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO

13.1.- I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è inoltre pubblicato sul almeno uno dei quotidiani indicati all'art. 12.3, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

13.2.- L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

13.3.- I soci possono proporre domande sulle materie dell'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

ARTICOLO 14 — INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA

14.1.- La legittimazione all'intervento nelle Assemblee e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente. Quando le azioni sono ammesse alla negoziazione sul AIM Italia od altro sistema multilaterale di negoziazione, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e pervenuta alla società nei termini di legge.

14.2.- L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti. È pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video eventualmente collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

14.3.- Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del Codice Civile.

14.4.- Qualora sia consentito dalle disposizioni di legge applicabili, la Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'articolo 135-undecies, TUF e le disposizioni di cui al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione. Non possono essere designati né i membri degli organi amministrativi o di controllo o i dipendenti della Società, né società da essa controllate o membri degli organi amministrativi o di controllo o i dipendenti di queste.

ARTICOLO 15 — SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA



15.1.- L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente se nominato ovvero da persona designata con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea.

15.2.- Il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

ARTICOLO 16 — COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA E VERBALI DELL'ASSEMBLEA

16.1.- Per la validità della costituzione delle Assemblee e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

16.2.- Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

16.3.- Salvo quanto previsto dall'art. 23.2, l'Assemblea delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge nonché su quelli indicati al successivo art. 16.4.

16.4.- Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sul AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un *"reverse take over"* ai sensi del Regolamento Emittenti; (ii) cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un *"cambiamento sostanziale del business"* ai sensi del Regolamento Emittenti; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle azioni della società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in Assemblea ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria. In tal caso la Società dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

16.5.- Le votazioni nelle Assemblee sia ordinarie sia straordinarie avverranno secondo le modalità stabilite dal presidente dell'Assemblea e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e del regolamento assembleare eventualmente approvato.

16.6.- I verbali delle Assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario della riunione.

16.7.- Le copie del verbale, autenticate dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario, fanno piena prova anche di fronte ai terzi.

TITOLO IV
Consiglio & Amministrazione

ARTICOLO 17 — COMPOSIZIONE E NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

17.1.- La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. L'Assemblea determina il numero dei componenti entro i limiti suddetti.

17.2.- Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-quinquies, TUF. Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

17.3.- Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ogni lista, a pena di inammissibilità, deve includere almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del TUF, indicandolo distintamente e inserendolo al primo posto della lista. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente una percentuale pari o superiore al 7,5% del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine previsto dal successivo paragrafo 17.4 per il deposito della lista.

17.4.- Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno cinque giorni prima della data prevista per l'Assemblea convocata per deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione. Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per l'assunzione della carica, nonché ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore*, vigente. Con le dichiarazioni, deve essere depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae*, riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente. Qualora le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, unitamente a ciascuna lista deve essere altresì depositato un documento rilasciato dal Nominated Adviser della Società attestante che ciascun candidato indipendente inserito in lista è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser della Società. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno quattro giorni prima della data dell'Assemblea.



17.5.- Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui al presente Statuto sono considerate come non presentate.

17.6.- Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

17.7.- Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- (i) dalla lista che ottiene il maggior numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo in cui sono elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere, meno uno;
- (ii) dalla lista di minoranza che ottenga il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante amministratore.

17.8.- Nel caso in cui le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista concorrente. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

17.9.- Se in base al procedimento anzidetto non risultassero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza richiesti dall'Articolo 17.2 del presente statuto, si procederà ad escludere dalla lista di maggioranza tanti candidati eletti quanto necessario, tratti fra quelli che nella lista di maggioranza sono ultimi nell'ordine di elencazione, sostituendoli con i candidati muniti dei necessari requisiti, o caratteristiche, tratti dalla stessa lista in base all'ordine progressivo di elencazione. Qualora con questo criterio non fosse possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, all'elezione dei Consiglieri mancanti provvede — sempre nel rispetto dei requisiti di indipendenza previsti dall'Articolo 17.2 del presente statuto — l'Assemblea seduta stante, con deliberazione assunta a maggioranza di legge su proposta dei Soci presenti.

17.10.- Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria. Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando il rispetto dell'art. 17.2 del presente Statuto.

17.11.- Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea e sia mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore

venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. In ogni caso la sostituzione dei consiglieri cessati viene effettuata da parte del Consiglio di Amministrazione assicurando la presenza almeno di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del TUF e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

17.12 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del Consiglio di Amministrazione e residuino comunque in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonché secondo il presente statuto.

ARTICOLO 18 — REQUISITI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

18.1.- L'assunzione ed il mantenimento della carica di amministratore sono subordinati al possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

ARTICOLO 19 — NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO

19.1.- Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un presidente; può eleggere un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

19.2.- Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla società.

ARTICOLO 20 — ADUNANZE DEL CONSIGLIO

20.1.- Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il presidente od il vice presidente (se nominato) lo giudichi necessario. Il Consiglio di Amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione e da indicare nella richiesta stessa.

20.2.- Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi lavorativi prima di quello fissato per la riunione, con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica a ciascun amministratore e sindaco effettivo. Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto ad almeno 24 ore prima. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

20.3.- Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche mediante



mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando, se del caso, documentazione; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

20.4.- Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere scelto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

20.5.- Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni 3 (tre) mesi, in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate.

ARTICOLO 21— QUORUMPARTECIPATIVI E DELIBERATIVI

21.1.- Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

ARTICOLO 22 — VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

22.1.- Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente e dal segretario della riunione. Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.

ARTICOLO 23 — POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

23.1.- La gestione della società spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del presente Statuto.

23.2.- Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare in merito alle seguenti materie:

- (i) adeguamento dello Statuto alle disposizioni normative;
- (ii) operazioni di fusione e scissione, nei casi previsti dalla legge;
- (iii) indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;

(iv) riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;

(v) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;

(vi) istituire, sopprimere, variare sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza, unità locali in genere anche all'estero.

Il Consiglio di Amministrazione, peraltro, potrà rimettere all'Assemblea dei soci le deliberazioni sulle sopra indicate materie.

ARTICOLO 24 — DELEGHE

24.1.- Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile e ad eccezione delle materie di cui all'art. 23.2 dello Statuto, proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo provvedendo a determinarne la composizione ed a stabilire il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Le riunioni del comitato esecutivo possono essere tenute anche con mezzi di telecomunicazione secondo le modalità previste al precedente art. 20.3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, sempre nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile e ad eccezione delle materie di cui all'art. 23.2 dello Statuto, parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri al presidente e/o ad altri suoi membri, nonché nominare uno o più amministratori delegati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più direttori generali, determinandone le mansioni ed i compensi.

24.2.- Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

ARTICOLO 25 — FIRMA E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

25.1.- La rappresentanza della società e la firma sociale spettano al presidente od in caso di sua assenza od impedimento, al vice presidente se nominato. La firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente. La suddetta rappresentanza e la firma sociale spettano altresì, nei limiti dei poteri conferiti e disgiuntamente rispetto al presidente, anche agli amministratori delegati, ove siano stati nominati, ed alle persone debitamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione con deliberazioni pubblicate a norma di legge, nei limiti delle deliberazioni stesse.

25.2.- I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della società, anche in sede processuale, nonché con facoltà di subdelega.

ARTICOLO 26 — COMPENSI

26.1.- Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato, spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti.

26.2.- La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità



dello Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

26.3.- L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

TITOLO V

Collegio Sindacale — Revisore Legale dei Conti

ARTICOLO 27 — COLLEGIO SINDACALE

27.1.- Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

27.2.- Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

ARTICOLO 28 — NOMINA E SOSTITUZIONE DEI SINDACI

28.1.- La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto.

28.2.- Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

28.3.- Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della

- percentuale di capitale detenuto;
- b) il *curriculum vitae* dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
 - c) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente e dallo statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti;
 - d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
 - e) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

28.4.- Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

28.5.- Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 7,5% (sette virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

28.6.- Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

28.7.- Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti, che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il primo candidato eletto dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà anche nominato presidente del collegio sindacale.

28.8.- Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

28.9.- Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

28.10.- Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

28.11.- Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.



28.12.- La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale. In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea. Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata prima per numero di voti. In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato.

28.13.- Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge. L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del presidente ed a quanto altro a termine di legge.

28.14.- Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del sindaco, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del Collegio Sindacale e residuino comunque in capo al numero minimo di sindaci che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonché secondo il presente statuto.

ARTICOLO 29 — REVISIONE LEGALE DEI CONTI

29.1.- La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o una società di revisione legale ai sensi di legge.

29.2.- L'Assemblea conferisce l'incarico al revisore legale od alla società di revisione su proposta motivata del collegio sindacale e ne approva il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

TITOLO VI

Bilanci - Utili

ARTICOLO 30 — ESERCIZI SOCIALI E BILANCI

30.1.- L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

30.2.- Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio d'esercizio.

ARTICOLO 31 — DIVIDENDI

31.1.- I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili risultano prescritti a favore della società con diretta loro appostazione a riserva.

31.2.- Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

TITOLO VII
Scioglimento e Liquidazione della società

ARTICOLO 32 — SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

32.1.- La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'Assemblea straordinaria, che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto. In caso di nomina di una pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:

- il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;
- per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;
- il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione: il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;
- i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

32.2.- Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487-bis del Codice Civile i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel Registro delle Imprese.

32.3.- Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore ovvero al Collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

Il presente statuto è l'ultimo aggiornato in dipendenza al parziale esercizio dei "Warrant" mediante emissione di nuove azioni ordinarie, di cui all'art. 5 del presente statuto.
Gallarate, li 04 gennaio 2022

F.to Rudolph Gentile

Il sottoscritto Rudolph Gentile, nato a Roma l'11 novembre 1972 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante copia informatica del documento in origine informatico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale.



ALLEGATO 2
al Progetto di Fusione

**Statuto sociale che SOS, quale Società
Incorporante, adotterà con effetto dalla data di
decorrenza degli effetti civilistici della Fusione**

STATUTO SOSTRAVEL.COM S.P.A.

TITOLO I

Denominazione — Sede — Oggetto — Durata

ARTICOLO 1—DENOMINAZIONE

1.1.- La società è denominata "SOSTRAVEL.COM S.P.A.".

ARTICOLO 2 — SEDE

2.1.- La società ha sede legale nel Comune di Gallarate.

2.2.- Il Consiglio di Amministrazione, con le modalità e le forme di volta in volta richieste, può istituire, sopprimere, variare sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza, unità locali in genere anche all'estero.

ARTICOLO 3 — OGGETTO

3.1.- La società ha ad oggetto le seguenti attività, da svolgersi direttamente e/o attraverso una o più società controllate o partecipate, e anche tramite internet, applicazioni *mobile* e ogni altro mezzo di comunicazione a distanza:

- a) la prestazione di servizi di assistenza e informazione ai viaggiatori e/o ai passeggeri in transito in porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, autostazioni e in genere in aree di accettazione passeggeri e/o *check in* e/o *terminal*;
- b) la prestazione di servizi di assistenza e informazione in favore di operatori aeroportuali quali, a titolo esemplificativo, gestori delle infrastrutture aeroportuali, compagnie aeree o società di *handling*,
- c) la prestazione di servizi di individuazione, recupero, rintracciamento e consegna di bagagli e merci smarriti e/o danneggiati;
- d) l'esercizio, in via accessoria e/o connessa alle attività di cui alle lettere a) e b) che precedono, nei limiti consentiti e con le autorizzazioni, ove richieste, di legge, delle attività di segnalazione e/o distribuzione di prodotti assicurativi, intermediazione assicurativa e riassicurativa ex art. 106 del D.Lgs. n. 209/2005 e sue eventuali successive modifiche e/o integrazioni ed ogni attività a ciò accessoria, connessa o funzionale;
- e) la produzione, trasformazione e commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di prodotti, articoli e accessori da viaggio di ogni genere;
- f) l'istituzione e la gestione di imprese, di uffici e di agenzie di viaggio, di turismo



e di tutte le attività di promozione, incentivazione e commercializzazione connesse al turismo sia nazionale che estero nella più ampia accezione possibile;

- g) la locazione ed il noleggio in proprio e per conto terzi di ogni tipo di mezzo di trasporto terrestre, aereo e marittimo, di roulettes, campers e campeggi in relazione all'attività turistico e/o alberghiera;
- h) il noleggio di autoveicoli con o senza conducente;
- i) la vendita di prodotti e la prestazione di servizi funzionali e/o connessi alle attività sopra indicate.

3.2.- La società può inoltre assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali anche di import-export, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie od utili per il raggiungimento degli scopi sociali. Può inoltre assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese di qualunque natura. Tutte tali attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini ed Albi Professionali.

3.3.- È espressamente esclusa dall'oggetto sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico diversa dall'emissione di prestiti obbligazionari e da altre forme consentite dalla legge e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, ("TUF").

ARTICOLO 4 — DURATA

4.1.- La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea degli azionisti.

TITOLO II

*Capitale — Azioni — Strumenti Finanziari — Identificazione degli azionisti — Opa
Endosocietaria — Versamenti — Recesso*

ARTICOLO 5 — CAPITALE

5.1.- Il capitale sociale è di Euro 1.308.721,80 (unmilione trecento ottomila settecento ventuno/80) ed è diviso in n. 13.087.218 (tredicimilioni ottantasettemiladuecentodiciotto) azioni ordinarie prive di valore nominale espresso.

5.2.- L'Assemblea, convocata in sede Straordinaria, in data 28 maggio 2021, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, anche in via scindibile, in una o più tranches, entro cinque anni dalla data della deliberazione, per l'importo massimo di Euro 35.000.000,00 (trentacinque milioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, sia con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile, sia anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del codice civile, anche mediante emissione di warrant.

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha, inoltre, deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere e facoltà per: (i) fissare, per ogni singola tranche, modalità, termini e condizioni tutte dell'aumento di capitale, ivi incluso a titolo esemplificativo il potere di determinare per ogni singola tranche, i destinatari, la scindibilità o inscindibilità, il numero, il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo), la tipologia e le caratteristiche delle azioni da emettere, l'assegnazione di warrant, le modalità e le tempistiche di sottoscrizione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge; (ii) dare attuazione ed esecuzione all'aumento di capitale di volta in volta deliberato e adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e/o all'ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione e dei warrant su Euronext Growth Milan, ivi compreso il potere di predisporre e presentare ogni documento richiesto, necessario o anche solo opportuno, e presentare ogni domanda, istanza o documento allo scopo richiesti, necessari o anche solo opportuni; (iii) provvedere alle pubblicazioni e comunicazioni richieste ai sensi di legge e di regolamento e apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, compreso l'incarico di depositare presso il competente registro delle imprese lo statuto sociale aggiornato.

5.3.- Il Consiglio di Amministrazione in data 28 maggio 2021, avvalendosi della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 28 maggio 2021 ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ha deliberato:

- 1) di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile (in via progressiva)



per ciascuna tranche), sino ad un ammontare massimo di Euro 1.300.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, mediante l'emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione e godimento regolare, da offrire in opzione ai Soci ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile e da sottoscrivere entro il termine ultimo del 30 giugno 2021, prevedendo altresì, ai sensi dell'articolo 2439, secondo comma, del codice civile, che l'aumento di capitale, ove non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine e avrà efficacia, per la parte sottoscritta, sin dal momento della sua sottoscrizione secondo le tempistiche e le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione;

2) di emettere warrant da abbinare gratuitamente alle azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale in opzione di cui alla precedente delibera (1), in ragione di 10 (dieci) warrant ogni nuova azione ordinaria sottoscritta, ciascuno dei quali incorporante il diritto di sottoscrivere, entro il termine ultimo del 16 dicembre 2024 incluso, una nuova azione ordinaria, priva di valore nominale, avente godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio del warrant;

3) in conseguenza della precedente delibera (2), di ulteriormente aumentare il capitale sociale a servizio dell'esercizio dei warrant, a pagamento e in via scindibile (in via progressiva per ciascuna tranche), sino ad un ammontare massimo di Euro 15.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante l'emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione e godimento regolare, da sottoscrivere entro il termine ultimo del 16 dicembre 2024 nel rapporto di una nuova azione ordinaria per ogni warrant esercitato, prevedendo, ai sensi dell'articolo 2439, secondo comma, del codice civile, che l'aumento di capitale, ove non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine e ferma restando, altresì, l'efficacia delle sottoscrizioni di volta in volta derivanti dall'esercizio dei warrant nei termini previsti dal relativo regolamento.

5.4. L'assemblea degli azionisti in data [●] 2022, con verbale in pari data a rogito notaio

Claudio Caruso di Milano, ha deliberato, tra l'altro, di aumentare il capitale sociale a servizio dell'esercizio dei warrant, assegnati in esecuzione dell'operazione di fusione per incorporazione di Digital Destination Company S.r.l. in Sostravel.com S.p.A. approvato in pari data, a pagamento e in via scindibile, sino ad un ammontare massimo di complessivi Euro 11.815.845,60, di cui Euro 984.653,80 a capitale ed Euro 10.831.191,80 a sovrapprezzo, con emissione di massime n. 9.846.538 azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione e godimento regolare, da sottoscrivere entro il termine ultimo del 16 dicembre 2024 nel rapporto di una nuova azione ordinaria per ogni warrant esercitato, prevedendo, ai sensi dell'articolo 2439, secondo comma, del codice civile, che l'aumento di capitale, ove non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine e ferma restando, altresì, l'efficacia delle sottoscrizioni di volta in volta derivanti dall'esercizio dei warrant nei termini previsti dal relativo regolamento.

ARTICOLO 6 — AZIONI

6.1.- Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili; ogni azione dà diritto a un voto.

6.2.- La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.

6.3.- Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla legge.

6.4.- L'Assemblea straordinaria potrà altresì deliberare l'emissione di azioni od altri strumenti finanziari ai sensi e nei limiti di cui all'art. 2349 del Codice Civile.

6.5.- Le azioni possono costituire oggetto di dematerializzazione ai sensi di legge e possono essere ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italia S.p.A. ("**Euronext Growth Milan**"). Per tutto il periodo in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni sul Euronext Growth Milan troveranno applicazione le disposizioni previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, come di volta in volta modificato ed integrato (il "**Regolamento Emittenti**").

6.6.- Per tutto il periodo in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi "**Cambiamento**



Sostanziale", così come definito nel Regolamento Emittenti, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della società. La comunicazione del Cambiamento Sostanziale dovrà essere effettuata entro cinque giorni di negoziazione Euronext Growth Milan dal compimento dell'operazione o dal verificarsi dell'evento che ha determinato il "Cambiamento Sostanziale", mediante comunicazione scritta da inviarsi al Consiglio di Amministrazione, tramite raccomandata A.R. - anticipata via fax - contenente tutte le informazioni indicate a tal fine sul sito internet della società.

6.7.- La mancata comunicazione alla società di un Cambiamento Sostanziale nei termini e con le modalità indicate all'articolo 6.6 del presente Statuto o previste dal Regolamento Emittenti, comporta la sospensione del diritto di voto relativo alle azioni o strumenti finanziari per i quali non siano rispettati tali obblighi di comunicazione e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'art. 2377 Codice Civile.

6.8.- Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di un Cambiamento Sostanziale sono computate ai fini della costituzione dell'Assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

6.9.- Il Consiglio di Amministrazione può richiedere agli azionisti informazioni sulle proprie partecipazioni al capitale sociale.

ARTICOLO 7 — STRUMENTI FINANZIARI

7.1.- La società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio, obbligazioni anche convertibili e "*cum warrant*" e "*warrant*", ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente.

7.2.- La società può emettere, altresì, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. La competenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita al Consiglio di Amministrazione, fatte salve le competenze inderogabili dell'Assemblea straordinaria previste dalla legge.

7.3.- Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, *inter alia*, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

ARTICOLO 8 — IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI

8.1.- La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

8.2.- La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentino, da soli o insieme ad altri azionisti, almeno il 1,25% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) tra la società e i soci richiedenti.

8.3.- La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.

8.4.- La società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

ARTICOLO 9 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO

9.1.- A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (la "**Disciplina Richiamata**") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come successivamente modificato.



9.2.- Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

9.3.- Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

9.4.- Gli obblighi di cui all'art. 106, comma 3, lettera (b), del TUF non si applicano sino alla data di assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al 5° (quinto) esercizio sociale successivo alla quotazione.

ARTICOLO 10 — ARTICOLI 108 E 111 TUF

10.1.- A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, troveranno applicazione, per richiamo volontario ed in quanto compatibili, anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

10.2.- In deroga al regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i. ("**Regolamento Emittenti**"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o regolamentari ovvero, in tutti i casi in cui il suddetto Regolamento Emittenti preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato corrisposto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte

del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere del diritto o obbligo di acquisto.

10.3.- Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

10.4.- Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 108, commi 1 e 2, TUF non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti – nei casi e termini previsti dalla Disciplina Richiamata – comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente detta soglia.

ARTICOLO 11 — VERSAMENTI

11.1.- I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte.

11.2.- A carico dei soci in ritardo nei pagamenti, decorre, dalla data in cui il relativo pagamento è dovuto, l'interesse nella misura uguale al tasso ufficiale di riferimento, fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

ARTICOLO 12 — RECESSO

12.1.- Ciascun socio ha il diritto di recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e con le modalità e i termini ivi previsti, fatto salvo quanto disposto al successivo paragrafo 12.2.

12.2.- Non compete il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società ovvero di eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO III

Assemblea

ARTICOLO 13 — CONVOCAZIONE

13.1.- Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e purché in Italia.

13.2.- L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.



ovvero, ricorrendone i presupposti di legge, entro centottanta giorni.

13.3.- L'Assemblea deve essere convocata nei termini di legge, pari ad almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ed in conformità alla normativa vigente mediante avviso da pubblicarsi su Gazzetta Ufficiale della Repubblica o su almeno un quotidiano a diffusione nazionale scelto tra i seguenti: "Il Sole24ore", "Milano Finanza" (o "MF"), "Italia Oggi" o "Il Giornale".

13.4.- Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

ARTICOLO 14 — INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO

14.1.- I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è inoltre pubblicato sul almeno uno dei quotidiani indicati all'art. 13.3, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

14.2.- L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

14.3.- I soci possono proporre domande sulle materie dell'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

ARTICOLO 15 — INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA

15.1.- La legittimazione all'intervento nelle Assemblee e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente. Quando le azioni sono ammesse alla negoziazione sul Euronext Growth Milan od altro sistema multilaterale di negoziazione, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti

sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e pervenuta alla società nei termini di legge.

15.2.- L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti. È pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video eventualmente collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

15.3.- Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del Codice Civile.

15.4.- Qualora sia consentito dalle disposizioni di legge applicabili, la Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'articolo 135-undecies, TUF e le disposizioni di cui al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione. Non possono



essere designati né i membri degli organi amministrativi o di controllo o i dipendenti della Società, né società da essa controllate o membri degli organi amministrativi o di controllo o i dipendenti di queste.

ARTICOLO 16 — SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

16.1.- L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente se nominato ovvero da persona designata con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea.

16.2.- Il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

ARTICOLO 17 — COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA E VERBALI DELL'ASSEMBLEA

17.1.- Per la validità della costituzione delle Assemblee e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

17.2.- Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

17.3.- Salvo quanto previsto dall'art. 24.2, l'Assemblea delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge nonché su quelli indicati al successivo art. 17.4.

17.4.- Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sul Euronext Growth Milan, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "*reverse take over*" ai sensi del Regolamento Emittenti; (ii) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "*cambiamento sostanziale del business*" ai sensi del Regolamento Emittenti; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'Euronext Growth Milan delle azioni della società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in Assemblea ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di

modifica della presente disposizione statutaria. In tal caso la Società dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

17.5.- Le votazioni nelle Assemblee sia ordinarie sia straordinarie avverranno secondo le modalità stabilite dal presidente dell'Assemblea e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e del regolamento assembleare eventualmente approvato.

17.6.- I verbali delle Assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario della riunione.

17.7.- Le copie del verbale, autenticate dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario, fanno piena prova anche di fronte ai terzi.

TITOLO IV

Consiglio di Amministrazione

ARTICOLO 18 — COMPOSIZIONE E NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

18.1.- La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. L'Assemblea determina il numero dei componenti entro i limiti suddetti.

18.2.- Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-quinquies, TUF. Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

18.3.- Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ogni lista, a pena di inammissibilità, deve includere almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del TUF, indicandolo distintamente e inserendolo al primo posto della lista. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentano complessivamente una percentuale pari o superiore al 7,5% del capitale sociale con diritto



di voto nell'Assemblea ordinaria. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine previsto dal successivo paragrafo 17.4 per il deposito della lista.

18.4.- Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno cinque giorni prima della data prevista per l'Assemblea convocata per deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione. Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per l'assunzione della carica, nonché ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore*, vigente. Con le dichiarazioni, deve essere depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae*, riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente. Qualora le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, unitamente a ciascuna lista deve essere altresì depositato un documento rilasciato dall'Euronext Growth Advisor della Società attestante che ciascun candidato indipendente inserito in lista è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno quattro giorni prima della data dell'Assemblea.

18.5.- Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui al presente Statuto sono considerate come non presentate.

18.6.- Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

18.7.- Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- (i) dalla lista che ottiene il maggior numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo in cui sono elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere, meno uno;

- (ii) dalla lista di minoranza che ottenga il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante amministratore.

18.8.- Nel caso in cui le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista concorrente. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

18.9.- Se in base al procedimento anzidetto non risultassero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza richiesti dall'Articolo 18.2 del presente statuto, si procederà ad escludere dalla lista di maggioranza tanti candidati eletti quanto necessario, tratti fra quelli che nella lista di maggioranza sono ultimi nell'ordine di elencazione, sostituendoli con i candidati muniti dei necessari requisiti, o caratteristiche, tratti dalla stessa lista in base all'ordine progressivo di elencazione. Qualora con questo criterio non fosse possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, all'elezione dei Consiglieri mancanti provvede — sempre nel rispetto dei requisiti di indipendenza previsti dall'Articolo 18.2 del presente statuto — l'Assemblea seduta stante, con deliberazione assunta a maggioranza di legge su proposta dei Soci presenti.

18.10.- Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria. Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando il rispetto dell'art. 18.2 del presente Statuto.

18.11.- Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea e sia mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del



Codice Civile. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. In ogni caso la sostituzione dei consiglieri cessati viene effettuata da parte del Consiglio di Amministrazione assicurando la presenza almeno di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del TUF e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

18.12 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del Consiglio di Amministrazione e residuino comunque in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonché secondo il presente statuto.

ARTICOLO 19 — REQUISITI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

19.1.- L'assunzione ed il mantenimento della carica di amministratore sono subordinati al possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

ARTICOLO 20 — NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO

20.1.- Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un presidente; può eleggere un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

20.2.- Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla società.

ARTICOLO 21 — ADUNANZE DEL CONSIGLIO

21.1.- Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il presidente od il vice presidente (se nominato) lo giudichi necessario. Il Consiglio di Amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti per deliberare su uno specifico

argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione e da indicare nella richiesta stessa.

21.2.- Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi lavorativi prima di quello fissato per la riunione, con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica a ciascun amministratore e sindaco effettivo. Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto ad almeno 24 ore prima. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

21.3.- Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando, se del caso, documentazione; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

21.4.- Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere scelto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

21.5.- Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni 3 (tre) mesi, in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate.

ARTICOLO 22— QUORUM PARTECIPATIVI E DELIBERATIVI

22.1.- Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

ARTICOLO 23 — VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

23.1.- Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente e dal



segretario della riunione. Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.

ARTICOLO 24 — POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

24.1.- La gestione della società spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del presente Statuto.

24.2.- Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare in merito alle seguenti materie:

- (i) adeguamento dello Statuto alle disposizioni normative;
- (ii) operazioni di fusione e scissione, nei casi previsti dalla legge;
- (iii) indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- (iv) riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;
- (v) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- (vi) istituire, sopprimere, variare sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza, unità locali in genere anche all'estero.

Il Consiglio di Amministrazione, peraltro, potrà rimettere all'Assemblea dei soci le deliberazioni sulle sopra indicate materie.

ARTICOLO 25 — DELEGHE

25.1.- Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile e ad eccezione delle materie di cui all'art. 24.2 dello Statuto, proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo provvedendo a determinarne la composizione ed a stabilire il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Le riunioni del comitato esecutivo possono essere tenute anche con mezzi di telecomunicazione secondo le modalità previste al precedente art. 21.3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, sempre nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile e ad eccezione delle materie di cui all'art. 24.2 dello Statuto, parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri al presidente e/o ad altri suoi membri, nonché nominare uno o più amministratori delegati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più direttori generali, determinandone le mansioni ed i compensi.

25.2.- Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni

ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

ARTICOLO 26 — FIRMA E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

26.1.- La rappresentanza della società e la firma sociale spettano al presidente od in caso di sua assenza od impedimento, al vice presidente se nominato. La firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente. La suddetta rappresentanza e la firma sociale spettano altresì, nei limiti dei poteri conferiti e disgiuntamente rispetto al presidente, anche agli amministratori delegati, ove siano stati nominati, ed alle persone debitamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione con deliberazioni pubblicate a norma di legge, nei limiti delle deliberazioni stesse.

26.2.- I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della società, anche in sede processuale, nonché con facoltà di subdelega.

ARTICOLO 27 — COMPENSI

27.1.- Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato, spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti.

27.2.- La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

27.3.- L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

TITOLO V

Collegio Sindacale — Revisore Legale dei Conti

ARTICOLO 28 — COLLEGIO SINDACALE

28.1.- Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

28.2.- Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati ufficialmente.



identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

ARTICOLO 29 — NOMINA E SOSTITUZIONE DEI SINDACI

29.1.- La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto.

29.2.- Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

29.3.- Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- b) il *curriculum vitae* dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
- c) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo

degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente e dallo statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti;

- d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- e) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

29.4.- Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

29.5.- Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 7,5% (sette virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

29.6.- Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

29.7.- Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti, che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il primo candidato eletto dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà anche nominato presidente del collegio sindacale.

29.8.- Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

29.9.- Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

29.10.- Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

29.11.- Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengono presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.



29.12.- La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale. In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea. Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata prima per numero di voti. In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato.

29.13.- Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge. L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del presidente ed a quanto altro a termine di legge.

29.14.- Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del sindaco, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del Collegio Sindacale e residuino comunque in capo al numero minimo di sindaci che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonché secondo il presente statuto.

ARTICOLO 30 — REVISIONE LEGALE DEI CONTI

30.1.- La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o una società di revisione legale ai sensi di legge.

30.2.- L'Assemblea conferisce l'incarico al revisore legale od alla società di revisione su proposta motivata del collegio sindacale e ne approva il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

TITOLO VI

Bilanci - Utili

ARTICOLO 31 — ESERCIZI SOCIALI E BILANCI

31.1.- L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

31.2.- Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità

alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio d'esercizio.

ARTICOLO 32— DIVIDENDI

32.1.- I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili risultano prescritti a favore della società con diretta loro appostazione a riserva.

32.2.- Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

TITOLO VII

Scioglimento e Liquidazione della società

ARTICOLO 33 — SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

33.1.- La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'Assemblea straordinaria, che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto. In caso di nomina di una pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:

- il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;
- per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;
- il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione: il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;
- i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

33.2.- Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487-bis del Codice Civile i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel Registro delle Imprese.

33.3.- Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore ovvero al Collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI SOSTRAVEL.COM S.p.A.**

relativa al

Progetto di Fusione per Incorporazione

di

DIGITAL DESTINATION COMPANY S.r.l.

in

SOSTRAVEL.COM S.p.A.

Redatta ai sensi dell'articolo 2501-quinques del codice civile



PREMESSA

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare in merito al progetto di fusione (il "**Progetto di Fusione**") - redatto ai sensi dell'articolo 2501-ter del codice civile dagli organi amministrativi di Sostravel.com S.p.A. ("**SOS**" o "**Società Incorporante**"), società ammessa alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**EGM**"), e di Digital Destination Company S.r.l. ("**DDC**" o "**Società Incorporanda**" e congiuntamente a SOS, le "**Società Partecipanti**") - per incorporazione di DDC in SOS (la "**Fusione**").

In data 5 maggio 2022 è stato sottoscritto tra SOS e RG Holding S.r.l. ("**RG Holding**"), da una parte, e DDC, Le Terrazze di Porto Ottiolu S.r.l. ed i sig.ri Carmine Colella e Giovanni Perrucci (i "**Soci DDC**"), dall'altra, un accordo quadro di investimento ("**Accordo Quadro**") volto a disciplinare i termini e le modalità dell'operazione di aggregazione industriale tra SOS e le attività di DDC, finalizzata a creare una realtà integrata sinergicamente attiva nel settore della prestazione di servizi digitali nel settore del turismo. L'operazione integra i presupposti di un "*reverse take-over*" di cui all'articolo 14 del vigente regolamento emittenti dell'EGM ("**Regolamento Emittenti EGM**") nonché all'articolo 16.4 dello statuto sociale di SOS stessa ("**l'Operazione Rilevante**" o "**Operazione**"), soggetta alla relativa approvazione assembleare (del resto già dovuta ai sensi dell'articolo 2502 del codice civile a ragione del suo perfezionamento attraverso la Fusione).

SOS ha individuato DDC come soggetto ideale per la proposta Operazione a ragione della contiguità tra i rispettivi *business*, con l'obiettivo di cogliere concrete opportunità di mercato, integrando ed ampliando nel contempo i servizi rispettivamente offerti.

Più in particolare, SOS opera nel mercato dei servizi di informazione e assistenza ai passeggeri del trasporto aereo attraverso applicazioni mobili, mentre DDC sviluppa soluzioni digitali innovative per la promozione, nel mercato nazionale e internazionale, di viaggi e pacchetti vacanza con specifico focus su destinazioni italiane.

SOS, dopo un'attenta attività di valutazione e verifica, ha ritenuto che l'aggregazione industriale tra SOS e DDC rappresenti una significativa opportunità di sviluppo e crescita per le società partecipanti alla Fusione, poiché comporterebbe il rafforzamento delle posizioni delle rispettive società, con conseguenti vantaggi derivanti dall'aggregazione dei relativi *business* e dal significativo ampliamento della gamma di servizi da offrirsi sul mercato da parte di un'unica integrata struttura societaria (si veda anche il successivo paragrafo 1.5).

Il Consiglio di Amministrazione di SOS ritiene inoltre che le proposte modalità di esecuzione dell'Operazione Rilevante siano quelle maggiormente funzionali all'esecuzione del progetto di aggregazione industriale tra SOS e DDC, anche alla luce delle finalità da esso perseguite e meglio di seguito indicate.

Per maggiori informazioni sull'Operazione Rilevante e sui contenuti dell'Accordo Quadro si rinvia al Documento Informativo, predisposto da SOS ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti EGM, che sarà reso disponibile presso la sede sociale di SOS e consultabile sul sito internet della stessa all'indirizzo www.sostravel.com.



Secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro, il perfezionamento della Fusione è subordinato, tra l'altro, all'approvazione da parte degli azionisti di SOS della Fusione anche con il rispetto delle maggioranze assembleari previste dall'articolo 49, comma 1, lett. g) del regolamento degli emittenti approvato con delibera Consob n. 11971/99 ("**Regolamento Emittenti CONSOB**") e dall'art. 9.4 dello statuto di SOS ai fini dell'esenzione dall'obbligo (in capo a RG Holding e ai Soci DDC) di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle azioni di SOS (c.d. meccanismo di "*whitewash*").

Come meglio esposto nel successivo paragrafo 1.3., per effetto del meccanismo di *whitewash*, infatti, l'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria, prevista dall'articolo 106 del D.lgs. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni ("**TUF**"), applicato per richiamo volontario previsto all'articolo 9 ("**OPA Endosocietaria**") dello statuto sociale di SOS, non sussiste in relazione ad operazioni di fusione o scissione approvate con delibera assembleare della società i cui titoli dovrebbero altrimenti essere oggetto di offerta e, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile, secondo le maggioranze sopra richiamate. In particolare, l'art. 9.4 dello statuto di SOS precisa che "*l'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% del capitale sociale con diritto di voto*".

Stante l'auspicata ricorrenza dell'ipotesi di esenzione di cui sopra e la conseguente applicazione dell'articolo 49, comma 3, del predetto Regolamento Emittenti CONSOB, la presente Relazione contiene altresì informazioni dettagliate al fine di comprendere, oltre che i termini dell'Operazione Rilevante, anche l'efficacia esimente dall'obbligo di offerta derivante all'approvazione della delibera da parte dell'assemblea secondo le maggioranze e le modalità previste dal meccanismo di *whitewash*.

1. ILLUSTRAZIONE E MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE

1.1. Illustrazione dell'Operazione

L'Operazione consiste nell'aggregazione industriale (c.d. "*business combination*") delle attività di DDC con le attività di SOS, da realizzarsi mediante fusione per incorporazione di DDC in SOS (ad esito della quale la Società Incorporanda verrà ad estinzione) e comprende gli adempimenti strumentali e propedeutici alla stessa.

L'Operazione configura un'ipotesi di "*reverse take-over*" ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti EGM.

Il Progetto di Fusione, redatto ai sensi dell'articolo 2501-ter del codice civile è stato approvato dagli organi amministrativi di SOS e DDC in data 5 maggio 2022.

Ai sensi dell'articolo 2501-*quater* del codice civile, la Fusione verrà deliberata utilizzando quale situazione patrimoniale (i) per quanto attiene alla Società Incorporante, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, oggetto di approvazione da parte dell'assemblea di SOS in data 28 aprile 2022 e (ii) per quanto attiene alla Società Incorporanda, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, oggetto di approvazione da parte dei soci di DDC in data 4 marzo 2022 (le "**Situazioni Patrimoniali**").

Il rapporto di cambio per la Fusione (il "**Rapporto di Cambio**") è stato determinato in buona fede tra le parti ed è sottoposto al parere di congruità che sarà reso, nei termini di legge, da parte della società di revisione Baker Tilly Revisa S.p.A. (con sede legale in Torino, Via Carlo Alberto, n. 32, codice fiscale e partita

IVA 01213510017), designata dal Tribunale di Milano in data 24 febbraio 2022 - a seguito di istanza congiunta presentata da SOS e DDC - quale esperto comune incaricato di redigere la relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2501-sexies, quarto comma, del codice civile (l' "Esperto").

Il Progetto di Fusione, le Situazioni Patrimoniali, la relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio redatta da Baker Tilly Revisa S.p.A., i bilanci relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021 di SOS e il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 di DDC saranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale di SOS (in Gallarate, Via Marsala n. 34/A) e presso la sede legale di DDC (in San Teodoro, piazzetta del Porto, SN,). Tali documenti saranno altresì consultabili sul sito internet SOS www.sostravel.com. Sul medesimo sito internet sarà disponibile anche il documento informativo redatto in relazione all'operazione di "reverse take-over" ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti EGM.

1.2. Società partecipanti alla Fusione

A. Società Incorporante

SOSTRAVEL.COM S.p.A., con sede legale in Gallarate (VA), Via Marsala n. 34/A, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Varese 03624170126, R.E.A. n. VA-366690.

Il capitale sociale sottoscritto e versato di SOS è pari ad Euro 717.825,80 ed è costituito da complessive n. 7.178.258 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso, tutte ammesse alla negoziazione su EGM.

La seguente tabella indica la compagine societaria di SOS alla data del Progetto di Fusione e riporta, in particolare, gli azionisti titolari di azioni ordinarie che, sulla base delle comunicazioni pervenute alla Società Incorporante, risultano detenere una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale rappresentato da azioni aventi diritto di voto.

Dichiarante	Azionista diretto	Azioni SOS	%
Rudolph Gentile	Rudolph Gentile	12.432	0,17
	Frawell Co S.p.A.	792.336	11,04
	RG HOLDING S.r.l.	2.699.374	37,60
	Totale	3.504.142	48,81
Mercato		3.674.116	51,18
Totale		7.178.258	100

La Società Incorporante ha emesso *warrant* denominati "Warrant SosTravel.com 2021-2024" (i "Warrant"), il cui regolamento è disponibile sul sito *internet* di SOS.

Alla data della presente Relazione risultano in circolazione n. 11.961.662 Warrant. Per effetto della Fusione, essendo SOS la Società Incorporante, i Warrant non subiranno alcuna modifica né si farà luogo ad alcun aggiustamento del relativo rapporto di esercizio.

Si prevede altresì che, alla data di efficacia della Fusione, al fine di mantenere inalterato il rapporto di cambio, ai Soci DDC siano assegnati complessivi n. 9.846.538 Warrant, fungibili con i Warrant già attualmente in circolazione, per la sottoscrizione di azioni SOS di nuova emissione.

B. Società Incorporanda



DIGITAL DESTINATION COMPANY S.r.l., con sede legale in San Teodoro (SS), piazzetta del Porto, SN, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Nuoro 01593400912.

Il capitale sociale di DDC è pari a complessivi Euro 10.000,00, così detenuto:

- (i) per una quota da nominali Euro 4.500,00, pari al 45% del capitale sociale, da Le Terrazze Di Porto Ottiolu S.r.l.;
- (ii) per una quota da nominali Euro 4.500,00, pari al 45% del capitale sociale, dal sig. Carmine Colella;
- (iii) per una quota da nominali Euro 1.000,00, pari al 10% del capitale sociale, dal sig. Giovanni Perrucci;

e le relative quote di partecipazione saranno oggetto di completo annullamento per effetto della Fusione, la quale determinerà, alla data del perfezionamento della stessa, l'estinzione della Società Incorporanda.

1.3. Profili giuridici dell'Operazione

Come indicato in premessa, la Fusione prevede l'incorporazione di DDC in SOS, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2501 e seguenti del codice civile.

La Fusione comporterà, alla data di efficacia della stessa, l'estinzione della Società Incorporanda ed il subentro a titolo universale di SOS in tutte le attività e passività, come nei diritti e negli obblighi di DDC e quindi, in via esemplificativa e non tassativa, in tutti i relativi beni materiali e immateriali, crediti e debiti maturati o a scadere e più in generale nell'intero patrimonio della Società Incorporanda, senza esclusione o limitazione alcuna.

SOS darà attuazione alla Fusione mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso e con godimento regolare, che verranno assegnate ai Soci DDC in proporzione al capitale da essi detenuto nella Società Incorporanda. Il Rapporto di Cambio è stato definito sulla base dei criteri e dei calcoli come illustrati nella successiva sezione 3).

La Fusione determina altresì l'annullamento della totalità del capitale sociale di DDC.

La Fusione configura, qualora realizzata, un'ipotesi di c.d. "reverse take-over" ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti EGM, ed è dunque altresì soggetta ad autorizzazione da parte dell'assemblea ordinaria di SOS, come previsto anche dall'articolo 16.4 del vigente statuto sociale della Società Incorporante. Il Progetto di Fusione è stato pertanto redatto sul presupposto che, preliminarmente all'approvazione dello stesso, siano approvate dall'assemblea ordinaria della Società Incorporante le proposte di deliberazione funzionali al perfezionamento dell'Operazione Rilevante ai fini del predetto disposto regolamentare.

Come reso noto al mercato con apposito comunicato stampa (consultabile sul sito internet di SOS all'indirizzo www.sostravel.com), in data 5 maggio 2022 SOS e RG Holding S.r.l., da una parte, e DDC e i soci di DDC, dall'altra parte, hanno sottoscritto un accordo di investimento, con cui le parti hanno disciplinato i termini e le modalità di esecuzione della Fusione, prevedendo tra l'altro che, alla data di efficacia della Fusione, entri in vigore un patto parasociale, funzionale all'operazione descritta (da stipularsi contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di fusione), che disciplinerà taluni profili attinenti alla *governance* di SOS quale Società Incorporante e al trasferimento delle azioni SOS.

Il perfezionamento della Fusione è subordinato ad alcune condizioni, dettagliate nel Progetto di Fusione

(al quale si rinvia), tra cui - oltre all'approvazione dell'operazione sottostante da parte dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società Incorporante ai sensi e per gli effetti de (e con le modalità di cui al) l'articolo 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dell'articolo 16.4 dello statuto sociale di SOS (c.d. "reverse take-over") - l'approvazione del Progetto di Fusione da parte dell'assemblea straordinaria di SOS nel rispetto delle maggioranze assembleari previste dall'articolo 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999 e dall'art. 9.4 dello statuto di SOS ai fini dell'esenzione dall'obbligo (in capo ai soggetti che per effetto della Fusione vengano a detenere una partecipazione superiore alle maggioranze statutariamente richiamate), di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle azioni di SOS.

L'articolo 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999 prevede che la suddetta esenzione sia applicabile qualora la fusione sia approvata dall'assemblea straordinaria "senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi dal socio che acquista la partecipazione superiore alla soglia rilevante e dal socio o dai soci che detengono, anche di concerto fra loro, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al dieci per cento" del capitale sociale dell'emittente (c.d. meccanismo di "whitewash"). Peraltro, secondo quanto disposto dall'art. 9.4 dello statuto di SOS. "l'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% del capitale sociale con diritto di voto".

1.4. Statuto della Società incorporante

Lo statuto sociale della Società Incorporante rimarrà invariato, fatta eccezione per talune modifiche derivanti dalla Fusione medesima in relazione all'aumento del capitale sociale a servizio del concambio della Fusione e, secondo quanto meglio precisato di seguito, funzionali all'emissione dei Nuovi Warrant (come *infra* definiti).

Le suddette modifiche statutarie sono evidenziate nel testo di statuto sociale accluso al Progetto di Fusione *sub* Allegato 2 e avranno efficacia con decorrenza dalla data degli effetti civilistici della Fusione.

Né la Fusione, né le predette modifiche statutarie danno luogo ad ipotesi di recesso ai sensi della normativa applicabile.

1.5. Ragioni, obiettivi e motivazioni della Fusione

Il Consiglio di Amministrazione di SOS ritiene che l'operazione di aggregazione industriale tra SOS e DDC, che si perfezionerà con la Fusione, costituisca una rilevante opportunità di crescita e consolidamento per le parti coinvolte e ne suggerisce, dunque, l'approvazione per una serie di motivazioni che traggono origine e trovano fondamento nella forte complementarità dei loro *business*.

Le Società Partecipanti alla Fusione sono entrambe attive nella prestazione di servizi digitali nel settore del turismo. Più in particolare, SOS opera nel mercato dei servizi di informazione e assistenza ai passeggeri di trasporto aereo attraverso applicazioni mobili, mentre DDC sviluppa soluzioni digitali innovative per la promozione, nel mercato nazionale e internazionale, di viaggi e pacchetti vacanza con specifico focus su destinazioni italiane.

Con la Fusione, le Società Partecipanti si propongono, tramite l'app SosTravel, di presentare sul mercato una piattaforma che offra un'assistenza completa al passeggero. SOS ha, infatti, progressivamente



aggiunto nuovi servizi sulla propria app. Al riguardo, la principale motivazione che ha indotto SOS a realizzare l'Operazione è rappresentata dalla volontà di integrare sulle proprie piattaforme l'offerta di DDC composta da una serie di software e algoritmi per il booking di Voli, Hotel, Escursioni ed Esperienze in tutto il mondo. Ciò permetterà a SOS Post-Fusione:

- di gestire una piattaforma unica su cui il viaggiatore possa pianificare, prenotare e controllare tutte le fasi di un viaggio in modo personalizzato e nel quale possano essere raccolti tutti i documenti e le informazioni/aggiornamenti connessi (dai biglietti, allo status del volo, alle informazioni sulle attività) anche attraverso l'invio di notifiche;
- di integrare il *know-how* e le *best practice* sviluppate da DDC con quelle di SOS grazie anche alla presenza e l'*expertise* maturata da quest'ultima a livello internazionale, in modo da ampliare la gamma di servizi e di integrare i rispettivi bacini di clientela, diversificando così i rischi di mercato e ampliando le opportunità di *cross-selling*;
- di incrementare l'offerta ai propri utenti proponendo specifici pacchetti di servizi connessi ai viaggi, anche attraverso forme di sottoscrizione mensile o annuale, ad elevata marginalità;
- di migliorare la visibilità della realtà post integrazione, in modo da attrarre nuovi investitori, perfezionare nuove partnership finanziarie o commerciali e ottimizzare i rapporti di credito con il sistema finanziario nel complesso.

2. SITUAZIONI PATRIMONIALI DI RIFERIMENTO PER LA FUSIONE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2501-quater del Codice civile, la Fusione verrà deliberata sulla base delle sopra menzionate Situazioni Patrimoniali e dunque: (i) per quanto attiene alla Società Incorporante, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, oggetto di approvazione da parte dell'assemblea di SOS in data 28 aprile 2022 e (ii) per quanto attiene alla Società Incorporanda il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, oggetto di approvazione da parte dei soci di DDC in data 4 marzo 2022.

3. CRITERI E METODI UTILIZZATI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO

La Fusione sarà attuata mediante annullamento di tutte le quote rappresentative del capitale sociale di DDC e l'emissione di nuove azioni ordinarie di SOS in concambio ai Soci DDC, senza alcun onere per gli stessi in relazione alle operazioni di concambio e senza previsione di conguaglio in denaro.

Il Rapporto di Cambio è stato calcolato dagli amministratori delle Società Partecipanti sulla base dei dati patrimoniali, economici e finanziari delle stesse, applicando i metodi in tema di valutazione d'Impresa previsti dalla dottrina dominante in materia, tali da cogliere i tratti distintivi di ciascuna delle società coinvolte e adattandoli alla situazione concreta e alle peculiarità delle attività svolte dalle due società così da cogliere e tenere conto dei relativi tratti distintivi.

I criteri adottati e le considerazioni sviluppate con riferimento a questi aspetti sono descritti in dettaglio nel seguito.

3.1. Obiettivo delle valutazioni

Si ritiene che la stima dei valori economici da porre a confronto per la determinazione del rapporto di cambio, come previsto dalla migliore dottrina aziendale e dalla più diffusa prassi professionale, debba tenere conto dei seguenti principi:

Pluralità di criteri: si fa generalmente ricorso, per le attività più significative e, ove possibile, a più metodi di valutazione al fine di determinare un intervallo di ragionevolezza in cui collocare il valore delle società oggetto di fusione o confermare i risultati ottenuti con il metodo principale e, quindi, identificare successivamente i limiti minimi e massimi da utilizzare per la stima del rapporto di cambio.

Omogeneità e coerenza dei criteri: l'applicazione di regole omogenee e coerenti nel processo valutativo (scelta della metodologia e relativa applicazione) rappresenta una condizione fondamentale avuto riguardo al settore in cui l'impresa opera, all'attività aziendale, alle sue caratteristiche gestionali ed alla disponibilità dei dati.

Ottica stand alone: la valutazione deve essere effettuata in ipotesi di autonomia gestionale delle società oggetto di fusione, in un'ottica cosiddetta *stand alone*, tenendo conto delle singole realtà aziendali come disgiunte e considerando le rispettive condizioni economiche. In particolare, devono essere esclusi i potenziali effetti derivanti dall'operazione (es. sinergie).

Relatività delle stime: nell'ambito di operazioni di questo tipo, l'obiettivo primario non è tanto la determinazione in termini "assoluti" dei valori economici delle società coinvolte, quanto la definizione di valori "relativi" che possano essere raffrontati e comparati tra loro nell'ottica della determinazione del rapporto di cambio, pur tenendo conto della specificità dell'operazione.

Riferimento ai prezzi di borsa: nel caso di operazioni che coinvolgono società con strumenti finanziari ammessi a quotazione i prezzi di borsa potrebbero costituire un criterio valutativo. L'utilizzo di tale indicatore impone tuttavia un'attenta analisi della significatività dei prezzi mediante indicatori quali il flottante ed il volume degli scambi.

Nel contesto della Fusione, lo scopo principale delle valutazioni effettuate è rappresentato dall'ottenimento di valori relativi ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio fra il capitale sociale di DDC oggetto di annullamento ed il numero delle azioni di nuova emissione di SOS a servizio della Fusione.


La finalità perseguita dagli amministratori è stata dunque quella di esprimere una stima comparativa dei valori delle Società Partecipanti, focalizzando il proprio esercizio di stima sull'omogeneità e sulla possibile comparabilità dei metodi adottati rispetto alla determinazione di valori assoluti per le società considerate singolarmente, e pertanto il risultato di tale esercizio di stima va inteso in termini relativi con esclusivo riferimento all'Operazione.

A tal fine, le due società sono state valutate individuando i metodi di valutazione per la stima dei valori di SOS e DDC con riguardo alle caratteristiche distintive delle società stesse, della tipologia di operatività e dei mercati di riferimento in cui le stesse operano, applicando tali metodi separatamente e in ipotesi di autonomia, ovvero a prescindere da considerazioni inerenti agli effetti che l'Operazione Rilevante potrà avere in futuro su SOS quali, ad esempio, sinergie di costo e/o di ricavo, o effetti sulla quotazione di mercato della stessa, post-Fusione.

3.2. Data di riferimento

Le valutazioni delle Società Partecipanti sono convenzionalmente riferite al 31 dicembre 2021 per quanto attiene sia a SOS che a DDC.

Le valutazioni tengono altresì in considerazione, se e nei modi opportuni, gli eventi rilevanti di natura patrimoniale e finanziaria che sono intercorsi in data successiva a quella convenzionale, o che sono previsti in futuro ma già noti alla data attuale in quanto connessi agli adempimenti delle parti in relazione alla



Fusione.

3.3. Le metodologie di valutazioni adottate

L'individuazione delle metodologie nel processo di valutazione è stata effettuata in funzione delle caratteristiche delle Società Partecipanti e delle attività coinvolte nell'Operazione e degli obiettivi della valutazione stessa. Il principio base seguito per le valutazioni è consistito nella ricerca di criteri (per quanto possibile) omogenei di analisi e di stima per le Società Partecipanti. L'attività degli organi amministrativi delle Società Partecipanti ha comportato la selezione di criteri e metodi che rispondono a una coerente logica valutativa e che risultano più appropriati per le società oggetto di valutazione, tenuto comunque conto delle diversità che le caratterizzano, al fine di proporre valori confrontabili per la determinazione del rapporto di cambio.

SOS

La valutazione del 100% delle azioni di SOS alla data di riferimento del 31 dicembre 2021 è stata condotta sulla base della nozione di Valore Equo. Per Valore Equo si intende l'ammontare al quale le azioni della società potrebbero essere scambiate nell'ambito di una transazione ordinata tra partecipanti di mercato.

In prima analisi sono stati osservati i prezzi di borsa di SOS calcolati sulla base di quotazioni registrate in intervalli di tempo giudicati significativi. Come anticipato, l'utilizzo di tale indicatore impone tuttavia una attenta analisi della significatività dei prezzi mediante indicatori quali il flottante ed il volume degli scambi. Si è quindi proceduto ad effettuare una analisi di liquidità, su diversi orizzonti temporali, del titolo SOS comparata con quella dei 40 titoli che compongono l'Indice FTSE MIB, da cui è emerso che:

- il titolo SOS è caratterizzato da un bid-ask spread molto ampio rispetto a quello dell'Indice FTSE MIB;
- il titolo SOS è caratterizzato da un turnover azionario più elevato di quello dell'indice con riferimento ad alcuni degli orizzonti temporali oggetto di analisi. Tale rotazione è tuttavia concentrata in limitati periodi di tempo in cui gli scambi sono risultati piuttosto elevati, mentre si evidenziano diverse sessioni giornaliere caratterizzate da volumi di scambi nulli o prossimi allo zero;
- il titolo è caratterizzato da una volatilità molto più marcata di quella dell'indice.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che, allo stato attuale, la liquidità del titolo non sia sufficiente per ritenere il prezzo di borsa idoneo quale metodo di valutazione univoco in contesto di definizione del rapporto di cambio.

Conseguentemente, per la stima del Valore Equo delle azioni di SOS è stato applicato il metodo dei flussi di cassa scontati nella versione unlevered ("Discounted Cash Flow Unlevered" o "DCF Unlevered").

Il metodo dei flussi di cassa scontati, nella sua versione unlevered, determina il valore del capitale investito netto di un'azienda ("Enterprise Value" o "EV") sulla base dei flussi finanziari futuri destinati alla remunerazione dei prestatori di capitale di rischio e di debito ("FCFO" o "flussi di cassa unlevered"). Sottraendo all'Enterprise Value così determinato il valore dell'indebitamento finanziario netto alla data di riferimento si determina il valore equo dell'azienda ("Equity Value").

I flussi di cassa unlevered sono stati esplicitati per un numero definito di anni, corrispondente all'orizzonte temporale di piano e pari a 5 anni (c.d. periodo esplicito). Successivamente si è considerata una componente di valore residuo pari ai flussi di cassa generabili in perpetuo (c.d. Terminal Value o "TV").

I flussi di cassa unlevered scontano imposte figurative calcolate tenendo in considerazione l'esclusione del beneficio fiscale derivante dagli interessi passivi legati ai finanziamenti a titolo oneroso ed applicando l'aliquota fiscale teorica attualmente vigente in Italia, pari al 27,9% (IRES ed IRAP).

$$EV = \sum_{t=1}^5 \frac{F_t}{(1+WACC)^t} + \frac{1}{(1+WACC)^5} * \left[\frac{F_{TV}}{WACC - g} \right]$$

Periodo esplicito
Modello di Gordon

Il flusso di cassa unlevered stimato per il calcolo del Terminal Value di SOS è stato costruito ipotizzando che:

- i ricavi di SOS dopo il periodo di Piano siano pari a quelli registrati nell'ultimo anno di previsione esplicita (2026) incrementati al tasso di inflazione di lungo periodo in Europa (fonte: International Monetary Fund, World Economic Outlook – October 2021);
- la marginalità conseguibile da SOS in normali condizioni operative, in termini di EBITDA margin, sia pari a quella attesa nell'ultimo anno di previsione esplicita (2026);
- il livello medio di investimenti annui sia pari a €50 mila, necessari per preservare l'operatività degli asset esistenti e garantirne la sostituzione al termine della vita utile;
- gli ammortamenti siano allineati al livello medio di investimenti annui.

Le imposte sono state determinate applicando l'aliquota fiscale teorica attualmente vigente in Italia, pari al 27,9% (IRES ed IRAP).

Il tasso di attualizzazione ("WACC SOS") è stato stimato attraverso un approccio di mercato di tipo Capital Asset Pricing Model, sulla base dei seguenti parametri:

- rendimento delle attività prive di rischio (1,4%): pari alla media dei tassi risk free dei Paesi in cui opera SOS, utilizzando come proxy il numero di avvolgimenti effettuati da TraWell nei diversi aeroporti presidiati. I tassi risk free sono stati calcolati, tramite il cosiddetto metodo indiretto, come somma tra la media a 12 mesi del tasso di rendimento relativo al titolo di stato tedesco con scadenza 10 anni ed il Country Risk Premium dei Paesi presi in considerazione (fonti: FactSet Research Systems, Damodaran – Country Risk: Determinants Measures and Implications);
- premio per il rischio azionario di mercato (5,5%): misurato quale differenziale di rendimento (storico di lungo periodo) tra i titoli azionari e obbligazionari sui mercati finanziari maturi (fonte: elaborazione KPMG);
- coefficiente Beta unlevered (1,3): determinato con riferimento ai Beta di società comparabili nel settore travel online (fonte: FactSet Research Systems);
- premio per il rischio dimensionale (3,0%): basato su osservazioni di lungo periodo dei premi di rendimento connessi all'investimento nel capitale di rischio di società di piccola dimensione (Fonte: Ibbotson Associates - Cost of Capital Navigator);
- struttura finanziaria: dato il modello di business di SOS, la struttura delle fonti finanziarie utilizzata per la ponderazione del costo del capitale è stata determinata sulla base di un rapporto di indebitamento (D/D+E) target, considerando una struttura finanziaria 100% equity.

Il WACC SOS così determinato è risultato pari all'11,5%.

Il tasso di crescita perpetua ("G rate SOS") è stimato pari al 2,3%, allineato alle stime di inflazione di lungo periodo in Europa (fonte: International Monetary Fund, World Economic Outlook – October 2021).

Alla data di riferimento del 31 dicembre 2021 sulla base del metodo DCF Unlevered il Valore Equo del 100%



delle azioni di SOS risulta compreso nell'intervallo tra Euro 6.418.984 ed Euro 8.244.443 (valore centrale Euro 7.229.563).

In sintesi, ai fini del Rapporto di Cambio, l'organo amministrativo di SOS ha ritenuto di applicare la metodologia del DCF Unlevered addivenendo pertanto ad una valutazione del capitale economico di SOS pari a complessivi Euro 7.229.563.

DDC

La valutazione del 100% delle quote di DDC alla data di riferimento del 31 dicembre 2021 è stata condotta sulla base della nozione di Valore Equo. Per Valore Equo si intende l'ammontare al quale le quote della società potrebbero essere scambiate nell'ambito di una transazione ordinata tra partecipanti di mercato.

Per la stima del Valore Equo delle quote di DDC è stato applicato il metodo dei flussi di cassa scontati nella versione unlevered ("Discounted Cash Flow Unlevered" o "DCF Unlevered"). Nel caso di specie, la valutazione tiene conto della natura del ciclo di vita in cui opera DDC, ovvero quella di avviamento delle attività. In particolare, la valutazione è stata condotta in ottica di società in fase di avviamento, che ha però già sviluppato il proprio prodotto/servizio ed è già operativa sul mercato (*scale-up*).

Il metodo dei flussi di cassa scontati, nella sua versione unlevered, determina il valore del capitale investito netto di un'azienda ("Enterprise Value" o "EV") sulla base dei flussi finanziari futuri destinati alla remunerazione dei prestatori di capitale di rischio e di debito ("FCFO" o "flussi di cassa unlevered"). Sottraendo all'Enterprise Value così determinato il valore dell'indebitamento finanziario netto alla Data di Riferimento si determina il valore equo dell'azienda ("Equity Value").

I flussi di cassa unlevered sono stati esplicitati per un numero definito di anni, corrispondente all'orizzonte temporale di piano e pari a 5 anni (c.d. periodo esplicito). Successivamente si è considerata una componente di valore residuo pari ai flussi di cassa generabili in perpetuo (c.d. Terminal Value o "TV").

I flussi di cassa unlevered scontano imposte figurative calcolate tenendo in considerazione l'esclusione del beneficio fiscale derivante dagli interessi passivi legati ai finanziamenti a titolo oneroso ed applicando l'aliquota fiscale teorica attualmente vigente in Italia, pari al 27,9% (IRES ed IRAP).

$$EV = \underbrace{\sum_{t=1}^5 \frac{F_t}{(1+WACC)^t}}_{\text{Periodo esplicito}} + \frac{1}{(1+WACC)^5} * \underbrace{\left[\frac{F_{TV}}{WACC - g} \right]}_{\text{Modello di Gordon}}$$

Il flusso di cassa unlevered stimato per il calcolo del Terminal Value di DDC è stato costruito ipotizzando che:

- i ricavi siano pari a quelli registrati nell'ultimo anno di previsione esplicita (2026) incrementati al tasso di inflazione di lungo periodo in Italia (fonte: International Monetary Fund, World Economic Outlook – October 2021);
- la marginalità conseguibile da DDC in normali condizioni operative, in termini di EBITDA margin, sia pari a quella attesa nell'ultimo anno di previsione esplicita (2026);
- il livello medio di investimenti annui sia pari a €48 mila, necessari per preservare l'operatività degli asset esistenti e garantirne la sostituzione al termine della vita utile;
- gli ammortamenti siano allineati al livello medio di investimenti annui.

Le imposte sono state determinate applicando l'aliquota fiscale teorica attualmente vigente in Italia, pari

al 27,9% (IRES ed IRAP).

La metodologia del DCF Unlevered, come sopra definita, è stata applicata secondo la variante del "Venture Capital Method". Tale variante prevede che i flussi di cassa unlevered siano attualizzati utilizzando un costo del capitale pari al minimo internal rate of return ("IRR") richiesto da un potenziale investitore in start-up al medesimo stato di sviluppo di DDC. L'IRR è stato assunto pari al 16,9%, come ritorno medio storico sull'investimento dei venture capital stimato da A. Damodaran nel report "Valuing Young, Start-up and Growth Companies: Estimation Issues and Valuation Challenges".

Il tasso di crescita perpetua ("G rate DDC") è stimato pari all'1,4%, allineato alle stime di inflazione di lungo periodo in Italia (fonte: International Monetary Fund, World Economic Outlook – October 2021).

Alla data di riferimento del 31 dicembre 2021 sulla base del metodo DCF Unlevered il Valore Equo del 100% delle quote di DDC risulta compreso nell'intervallo tra Euro 5.618.783 ed Euro 6.329.202 (valore centrale Euro 5.951.193).

In sintesi, ai fini del Rapporto di Cambio, l'organo amministrativo di DDC, considerando le caratteristiche della società oggetto di analisi, ha ritenuto di applicare come criterio di valutazione il metodo DCF Unlevered addivenendo pertanto ad una valutazione del capitale economico di DDC pari a complessivi Euro 5.951.193.

3.4. Determinazione del rapporto di cambio

Sulla base dei valori economici di SOS e DDC, determinati con le modalità esposte nei precedenti paragrafi, gli amministratori hanno proceduto alla determinazione del Rapporto di Cambio e alla conseguente determinazione del numero di azioni SOS da emettere e assegnare ai Soci DDC a servizio della Fusione.

Ai fini della determinazione dei rispettivi valori economici delle Società Partecipanti, e della conseguente determinazione del rapporto di cambio della Fusione, gli organi amministrativi delle Società Partecipanti si sono avvalsi, quale *advisor* finanziario, dell'ausilio di KPMG Advisory S.p.A. ("KPMG").

Anche sulla base della *fairness opinion* rilasciata da KPMG e come meglio illustrato nelle relazioni predisposte dagli amministratori redatte ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-*quinquies* del codice civile, gli organi amministrativi delle Società Partecipanti sono giunti a determinare il Rapporto di Cambio da assumere a base per la Fusione, inteso come il numero di azioni di SOS che andrà assegnato ai soci di DDC in concambio per le relative partecipazioni sociali, in:

n. 590,9 azioni ordinarie di SOS, prive di indicazione del valore nominale e aventi medesima data di godimento delle azioni ordinarie di SOS in circolazione alla data di efficacia della Fusione, per ogni Euro 1 di capitale sociale di DDC.

I soci di DDC, sulla base di detto Rapporto di Cambio, riceveranno in concambio complessive n. 5.908.960 azioni ordinarie di SOS, prive di valore nominale, a fronte dell'annullamento della totalità del capitale sociale di DDC.

Le azioni di SOS da attribuire in concambio saranno messe a disposizione dei soci di DDC secondo la modalità di assegnazione e le procedure previste per l'assegnazione di azioni in regime di dematerializzazione di cui al successivo paragrafo 4.

Si prevede altresì che, alla data di efficacia della Fusione, ai soci di DDC, al fine di garantire una sostanziale loro "parità di trattamento" rispetto agli attuali azionisti della Società, siano assegnati complessivi n. 9.846.538 Warrant, in tutto fungibili con i warrant denominati "Warrant SosTravel.com 2021-2024" già



emessi da SOS, che conferiranno ai relativi titolari diritti identici a quelli conferiti dai Warrant attualmente in circolazione per la sottoscrizione di azioni SOS di nuova emissione. In dettaglio, i Warrant di nuova emissione saranno così assegnati: n. 4.430.942 Warrant al sig. Carmine Colella, n. 4.430.942 Warrant a Le Terrazze di Porto Ottiolu S.r.l. e n. 984.654 Warrant al sig. Giovanni Perrucci.

In ragione di quanto sopra, si precisa dunque che le azioni di compendio rinvenienti dall'eventuale esercizio dei Warrant assegnati ai soci di DDC saranno sottoscritte al prezzo di esercizio fissato dal Regolamento dei "WarrantSosTravel.com 2021-2024", pari ad Euro 1,20 per ciascuna azione di compendio sottoscritta.

Tale prezzo di esercizio, a giudizio del Consiglio di Amministrazione di SOS, appare congruo in rapporto: (i) sia alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni SOS sul mercato EGM negli ultimi 6 mesi (5 novembre 2021 – 4 maggio 2022), pari a circa Euro 0,96, sia, soprattutto, rispetto alla valutazione del capitale economico di SOS, ante e post-fusione, corrispondente ad un valore per azione pari a circa Euro 1,01.

Non sono previsti conguagli in denaro.

La congruità del suddetto Rapporto di Cambio è sottoposta a verifica da parte dell'Esperto. La relazione dell'Esperto verrà messa a disposizione del pubblico nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni vigenti.

3.5. Difficoltà di valutazione

Le principali difficoltà incontrate nella valutazione delle Società Partecipanti alla Fusione sono sinteticamente le seguenti:

- Congiuntura economica: l'attuale scenario macro-economico risulta negativamente impattato dal protrarsi della pandemia da COVID-19 e dalle tensioni geopolitiche conseguenti alla guerra in corso in Ucraina. Ciò determina una maggiore aleatorietà connessa alla realizzazione degli obiettivi alla base dei piani strategici predisposti dalle società, sia per quanto concerne il concretizzarsi degli stessi, sia per quanto riguarda la misura e la tempistica della loro manifestazione. In particolare, tale rischio rileva maggiormente per SOS, i cui risultati economici subirebbero un significativo deterioramento in caso di rallentamento delle attività aeroportuali.
- Stadio di sviluppo delle società: SOS e DDC sono realtà molto giovani ed in fase di sviluppo, il che le rende particolarmente vulnerabili ad eventuali scenari avversi - di vario tipo - che possano loro presentarsi, andando così ad aggiungere ulteriore aleatorietà alla realizzazione dei rispettivi piani strategici. In aggiunta, il track record delle performance storiche risulta limitato, rendendo quindi più difficoltose le valutazioni in merito all'attendibilità delle stime future.
- Operazioni con parti correlate: con specifico riferimento ad SOS, si evidenzia che allo stato attuale una quota rilevante del proprio fatturato è sviluppata nei confronti di parti correlate. A tal riguardo, non è stato possibile verificare la coerenza delle proiezioni della direzione di SOS con quelle di tali parti correlate.

Le predette oggettive difficoltà di valutazione sono state oggetto di attenta considerazione nello svolgimento delle analisi e ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio. In particolare, la concomitanza della congiuntura economica sfavorevole e dello stadio di sviluppo delle società ha reso inapplicabile valutazioni di tipo sintetico, quali, ad esempio, l'applicazione di multipli impliciti di mercato (multipli di borsa o di transazioni comparabili). Conseguentemente, la valutazione delle società è stata sviluppata secondo metodi analitici che permettono di riflettere le difficoltà di cui sopra all'interno dei tassi utilizzati per l'attualizzazione dei flussi di cassa previsionali.

4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI E DEI WARRANT DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

In conseguenza del perfezionamento della Fusione, tutte le quote costituenti l'intero capitale sociale della Società Incorporanda verranno annullate e concambiate con azioni ordinarie della Società Incorporante.

In applicazione del sopra citato Rapporto di Cambio, i soci della Società Incorporanda riceveranno complessive n. 5.908.960 nuove azioni SOS prive di indicazione del valore nominale, rivenienti da un apposito aumento del capitale sociale della Società Incorporante di complessivi nominali Euro 590.896 a servizio della Fusione. Inoltre, i soci di DDC riceveranno complessivi n. 9.846.538 Warrant di nuova emissione, in tutto fungibili con i Warrant già emessi da SOS, rivenienti da un apposito aumento del capitale sociale della Società Incorporante di massimi complessivi Euro 11.815.845,6 (di cui massimi Euro 984.653,8 a capitale nominale e massimi Euro 10.831.191,8 a sovrapprezzo), che conferiranno ai relativi titolari diritti identici a quelli conferiti dai Warrant attualmente in circolazione per la sottoscrizione di azioni SOS di nuova emissione.

Le nuove azioni di SOS emesse a servizio della Fusione si andranno dunque ad aggiungere alle azioni già in circolazione e i soci titolari di azioni ordinarie di SOS diversi dai soci della Società Incorporanda manterranno le proprie azioni possedute.

Le nuove azioni SOS da emettersi in virtù del menzionato aumento di capitale sociale e assegnate in concambio ai soci della Società Incorporanda saranno, al pari delle altre azioni SOS già esistenti, emesse in regime di dematerializzazione e soggette alla gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. nonché ammesse alle negoziazioni su EGM.

Le azioni della Società Incorporante assegnate in concambio saranno messe a disposizione dei soci di DDC, a partire dalla data di efficacia della Fusione, secondo le procedure previste per l'assegnazione di azioni in regime di dematerializzazione, senza alcun onere o spesa a carico dei destinatari.

I Warrant di nuova emissione saranno anch'essi, come i Warrant già emessi da SOS, dematerializzati, soggetti a gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. e ammessi alle negoziazioni su EGM. I nuovi Warrant saranno assegnati ai soci di DDC alla data di efficacia della Fusione.

5. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE

Ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile, gli effetti della Fusione si produrranno come segue:

- ai fini civilistici e degli effetti nei confronti dei terzi, la decorrenza della Fusione coinciderà con l'ultima delle iscrizioni nel Registro delle Imprese dell'atto di fusione ("**Atto di Fusione**") come previsto dall'articolo 2504-bis, comma 2, del codice civile, ovvero, con il diverso termine (successivo all'ultima delle iscrizioni) stabilito nell'Atto di Fusione medesimo;
- ai fini contabili, le operazioni delle Società Incorporande saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a decorrere dal primo giorno dell'esercizio finanziario in corso alla data in cui la Fusione acquisterà efficacia ai sensi del precedente punto;
- parimenti, ai fini delle imposte sul reddito nel rispetto dell'articolo 172, comma 9, DPR 917/86, gli effetti della Fusione decorreranno a partire dal primo giorno dell'esercizio finanziario in corso alla data in cui la Fusione acquisterà efficacia civilistica.



6. AZIONISTI DELLA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE E APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DI *WHITEWASH*

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale di DDC è di titolarità dei Soci DDC nella misura indicata nel paragrafo 1.2 lettera (B) della presente Relazione.

Per effetto della Fusione ed in considerazione del Rapporto di Cambio, il capitale di SOS - tenuto conto delle comunicazioni pervenute alla Società Incorporante e delle informazioni disponibili alla stessa alla data della presente - sarà detenuto come segue:

Dichiorante	Azionista diretto	Azioni SOS	%
Carmine Colella		2.659.032	20,3
Le Terrazze di Porto Ottiolu S.r.l.		2.659.032	20,3
Giovanni Perrucci		590.896	4,5
Rudolph Gentile	Rudolph Gentile	12.432	0,1
	Trawell Co S.p.A.	792.336	6,1
	RG HOLDING S.r.l.	2.699.374	20,6
	Totale	3.504.142	26,8
Flottante		3.674.116	28,1
Totale		13.087.218	100

Per effetto del richiamo volontario effettuato all'articolo 9 "Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto" del vigente statuto sociale di SOS, si rendono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti di attuazione CONSOB in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, di cui agli articoli 106 e 109 del TUF, in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista (la "Disciplina Richiamata").

In base al disposto dell'articolo 106 del TUF (quale richiamato, dunque, dallo statuto sociale di SOS), chiunque venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del 30% del capitale sociale di una società, deve promuovere un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli avente a oggetto la totalità dei titoli ammessi alla negoziazione.

Il superamento della predetta soglia di partecipazione da parte dell'azionista non accompagnato dalla comunicazione alla società e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

Tuttavia, in virtù del combinato disposto del comma 5 del predetto articolo 106 del TUF e dell'articolo 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Emittenti CONSOB, l'obbligo di offerta non sussiste se il superamento della soglia rilevante è conseguente ad operazioni di fusione o scissione approvate con delibera assembleare della società i cui titoli dovrebbero altrimenti essere oggetto di offerta e, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile, "senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi dal socio che acquista la partecipazione superiore alla soglia rilevante e dal socio o dai soci che detengono, anche di concerto fra loro, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al dieci per cento". In relazione a tale esenzione, peraltro, l'art. 9.4 dello statuto di SOS precisa che "l'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% del capitale

sociale con diritto di voto”.

Pertanto, qualora gli azionisti di SOS, chiamati a deliberare in merito all’Operazione Rilevante, approvassero tale proposta con le maggioranze sopra descritte previste dal meccanismo di *whitewash*, il mutamento della compagine azionaria non comporterebbe per gli stessi l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto rivolta agli azionisti stessi di SOS sulla totalità delle azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni su EGM in loro possesso.

In conclusione, qualora l’assemblea straordinaria degli azionisti di SOS, convocata ai fini dell’approvazione del Progetto di Fusione, adottasse tale delibera in conformità al meccanismo di *whitewash*, la deliberazione varrebbe anche ai fini dell’esenzione da parte dei Soci DDC e di RG Holding (singolarmente intesi) dall’obbligo di promuovere la sopra descritta offerta pubblica di acquisto.

Si sottolinea infine che qualora, invece, gli azionisti di SOS non approvassero la delibera di Fusione con le maggioranze previste dal meccanismo di *whitewash*, la Fusione non verrebbe perfezionata stante la disposizione contenuta nell’Accordo Quadro che prevede, quale condizione sospensiva, che l’Operazione sia approvata dall’assemblea degli azionisti di SOS con maggioranze tali da assicurare ai Soci DDC e a RG Holding (singolarmente intesi) l’esenzione dall’obbligo di promuovere l’offerta pubblica di acquisto (ossia l’approvazione della delibera con le maggioranze previste dal suddetto meccanismo di *whitewash*).

7. EFFETTI TRIBUTARI

La fusione per incorporazione è un’operazione fiscalmente neutra ai fini dell’imposizione diretta, che non genera plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti in capo ai soggetti partecipanti. Gli elementi dell’attivo e del passivo trasferiti dalla Società Incorporanda sono assunti dalla Società Incorporante al medesimo valore fiscale che avevano in capo alle società incorporate, in regime di continuità fiscale ex articolo 172, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 917 del 1986 (“TUIR”). Più in dettaglio, il trasferimento del patrimonio della Società Incorporanda non dà luogo al realizzo di plusvalenze o minusvalenze latenti sulle attività e passività trasferite, ivi incluso l’avviamento. Simmetricamente, i valori iscritti in capo alla Società Incorporante per effetto dell’eventuale imputazione ad elementi patrimoniali, incluso l’avviamento, non hanno riconoscimento fiscale, fatta salva la possibilità di optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva ex articolo 176, comma 2 ter del TUIR o dell’articolo 15 del D.L. n. 185 del 2008 al fine di dare riconoscimento fiscale ai maggiori valori iscritti.

8. VALUTAZIONE SULLA CONFIGURABILITÀ DEL DIRITTO DI RECESSO

Agli azionisti di SOS non spetterà il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2437 del codice civile a seguito dell’eventuale delibera di approvazione del Progetto di Fusione, non intervenendo alcuna delle cause previste dallo statuto sociale né dalla normativa applicabile.

In particolare, si segnala che non sono previste modifiche delle clausole dello statuto che possano dar luogo, ai sensi del citato articolo 2437 del codice civile, al diritto di recesso in capo agli azionisti che non avessero concorso alle relative deliberazioni.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Signori Azionisti,



alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli azionisti di Sostravel.com S.p.A., esaminata la seguente documentazione:

- (a) il progetto di fusione redatto ai sensi dell'articolo 2501-ter del codice civile e la bozza dello statuto che entrerà in vigore alla data di efficacia della fusione, allegata al progetto di fusione medesimo;*
- (b) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul progetto di fusione, redatta ai sensi dell'articolo 2501-quinquies del codice civile;*
- (c) la situazione patrimoniale di fusione, costituita dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 2501-quater del codice civile;*
- (d) la relazione di Baker Tilly Revisa S.p.A., quale esperto designato dal Tribunale di Milano ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-sexies del codice civile;*
- (e) l'ulteriore documentazione depositata in copia presso la sede di Sostravel.com S.p.A. ai sensi dell'articolo 2501-septies del codice civile,*

in conformità a quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, lett. g) del Regolamento degli Emittenti Consob n. 11971/99 e dall'art. 9.4 dello statuto di Sostravel.com S.p.A. (e pertanto in assenza del voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea che rappresenti almeno il 7,5% del capitale sociale con diritto di voto, diversi dal socio che acquista la partecipazione superiore alla soglia rilevante e dal socio o dai soci che detengono, anche di concerto fra loro, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10%)

delibera

- 1. di approvare il progetto di fusione pubblicato ai sensi di legge e allegato al presente verbale, e di procedere conseguentemente alla fusione per incorporazione della società Digital Destination Company S.r.l. nella società Sostravel.com S.p.A., espressamente approvando la fusione medesima;*
- 2. di attuare la fusione secondo quanto previsto nel relativo Progetto di Fusione, qui allegato sotto la lettera "A", e così, tra l'altro:*
 - con l'annullamento delle partecipazioni rappresentanti l'intero capitale sociale della Società Incorporata Digital Destination Company S.r.l.;*
 - con aumento del capitale sociale dell'incorporante Sostravel.com S.p.A., a servizio del concambio della fusione, di un importo di nominali Euro 590.896 mediante emissione di n. 5.908.960 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare, il tutto secondo il seguente rapporto di cambio: n. 590,9 azioni ordinarie di SOS, prive di indicazione del valore nominale espresso e con medesima data di godimento delle azioni ordinarie di SOS in circolazione alla data della Fusione, per ogni 1 (un) Euro di capitale sociale di DDC, e dunque con assegnazione ai soci di DDC, in ragione del rapporto di cambio, nella seguente misura:*
 - n. 2.659.032 azioni al sig. Carmine Colella;*
 - n. 2.659.032 azioni alla società Le Terrazze di Porto Ottialu S.r.l., e*
 - n. 590.896 azioni al sig. Giovanni Perrucci;*
 - con emissione di n. 9.846.538 warrant in tutto fungibili con i warrant denominati "Warrant*

SosTravel.com 2021-2024" già emessi da SOS, e dunque validi per sottoscrivere n. 1 azione ordinaria priva di valore nominale per ogni n. 1 warrant posseduto, entro il termine ultimo del 16 dicembre 2024 incluso, avente godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio dei warrant. I termini e le condizioni dei warrant sono indicati dettagliatamente nel "Regolamento dei Warrant SosTravel.com 2021-2024", allegato al verbale della riunione consiliare del 28 maggio 2021 e pubblicato sul sito internet www.sostravel.com;


- con assegnazione dei warrant ai soci di DDC come segue:
 - n. 4.430.942 warrant al sig. Carmine Colella;
 - n. 4.430.942 warrant alla società Le Terrazze di Porto Ottilu S.r.l., e
 - n. 984.654 warrant al sig. Giovanni Perrucci;
 - con conseguente aumento di capitale sociale a servizio dell'esercizio dei warrant, a pagamento e in via scindibile, sino ad un ammontare massimo di complessivi Euro 11.815.845,6, di cui uro 984.653,8 a capitale nominale e Euro 10.831.191,8 a sovrapprezzo), con emissione di massime n. 9.846.538 azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione e godimento regolare, da sottoscrivere entro il termine ultimo del 16 dicembre 2024 nel rapporto di una nuova azione ordinaria per ogni warrant esercitato, prevedendo, ai sensi dell'articolo 2439, secondo comma, del codice civile, che l'aumento di capitale, ove non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine e ferma restando, altresì, l'efficacia delle sottoscrizioni di volta in volta derivanti dall'esercizio dei warrant nei termini previsti dal relativo regolamento;
 - gli effetti giuridici della fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., decorreranno dalla data che sarà stabilita nell'atto di fusione, che potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 c.c.;
 - ai fini contabili, le operazioni delle Società Incorporate verranno imputate al bilancio della Società Incorporante, ai sensi dell'art. 2504-bis comma 3, c.c., con effetto retroattivo a decorrere dal primo giorno dell'esercizio in corso alla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione;
 - ai fini delle imposte dirette, ai sensi dell'art. 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la fusione avrà effetto retroattivo al primo giorno dell'esercizio in corso alla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione;
 - in dipendenza della fusione, la Società Incorporante assumerà ipso iure i diritti e gli obblighi della Società Incorporata, proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione, in conformità all'art. 2504-bis c.c.;
3. di adottare, con decorrenza dalla data di efficacia della fusione verso terzi, lo statuto sociale allegato al progetto di fusione (sub Allegato 2);
4. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso a tutti i membri dell'organo amministrativo pro-tempore in carica, in via disgiunta tra loro:
- a. anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere, senza esclusione alcuna, per dare attuazione alla fusione, secondo le modalità e nei termini previsti nel progetto di fusione, oltre che nella presente deliberazione e quindi, senza limitazione alcuna, per:
 - (i) stipulare e sottoscrivere l'atto pubblico di fusione, nonché ogni eventuale atto ricognitivo, integrativo, strumentale e/o rettificativo che si rendesse necessario od opportuno, definendone ogni patto, condizione, clausola, termine e modalità nel rispetto del progetto di fusione;



- (ii) *inserire nell'atto di fusione ogni variazione, integrazione o precisazione che si rendesse necessaria od opportuna, ivi inclusa la data di efficacia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2504-bis, secondo comma, del codice civile,*
 - (iii) *depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo dello statuto sociale aggiornato con le variazioni apportate con la presente delibera e a seguito della relativa esecuzione della stessa;*
 - (iv) *provvedere in genere a quant'altro richiesto, necessario, utile o anche solo opportuno per la completa attuazione delle deliberazioni di cui sopra, consentendo volture, trascrizioni, annotamenti, modifiche e rettifiche di intestazioni in pubblici registri e in ogni altra sede competente, nonché la presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, comunicazione, o richiesta di autorizzazione che dovesse essere richiesta ovvero rendersi necessaria od opportuna ai fini dell'operazione;*
- b. *ogni più ampia facoltà di apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al registro delle imprese, in rappresentanza della società."*

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DI
DIGITAL DESTINATION COMPANY S.R.L.
IN
SOSTRAVEL.COM S.P.A.**

**RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
SUL RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI AI SENSI
DELL'ART. 2501-SEXIES DEL CODICE CIVILE**



INDICE	Pag.
1. OGGETTO E NATURA DELL'INCARICO.....	1
2. NATURA E PORTATA DELLA PRESENTE RELAZIONE.....	2
3. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE.....	3
4. STRUTTURA DEI CAPITALI SOCIALI.....	4
5. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'OPERAZIONE	5
6. DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA.....	8
7. METODI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DAGLI AMMINISTRATORI PER LA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO.....	10
8. DIFFICOLTA' DI VALUTAZIONE INCONTRATE DAGLI AMMINISTRATORI	14
9. RISULTATI EMERSI DALLA VALUTAZIONE EFFETTUATA DAGLI AMMINISTRATORI.....	15
10. SINTESI DEI RISULTATI - RAPPORTI DI CAMBIO.....	17
11. LAVORO SVOLTO.....	17
12. COMMENTI SULL'ADEGUATEZZA DEI METODI UTILIZZATI E SULLA VALIDITA' DELLE STIME PRODOTTE.....	20
13. LIMITI RISCOVTRATI NELLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO.....	21
14. CONCLUSIONI.....	22

**RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE
sul rapporto di cambio delle azioni ai sensi
dell'art. 2501-sexies del Codice Civile**

Agli Azionisti di
Sostravel.com S.p.a.

e

Ai soci di
Digital Destination Company S.r.l.

1. OGGETTO E NATURA DELL'INCARICO

Nel quadro della prospettata fusione per incorporazione (nel seguito anche "**la Fusione**") di Digital Destination Company S.r.l. (di seguito anche "**DDC**" o "Incorporanda") in Sostravel.com S.p.a. (di seguito anche "**SOS**" o "Incorporante"), in data 24 febbraio 2022 siamo stati nominati dal Tribunale di Milano, su istanza congiunta di DDC e SOS (di seguito congiuntamente, anche "**le Società**"), quale esperto comune per la redazione della relazione (di seguito "**la Relazione**") sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni della società Incorporante con le quote della società Incorporanda (di seguito "**il Rapporto di Cambio**") ai sensi dell'art. 2501-sexies del Codice Civile.

A tal fine, abbiamo ricevuto dalle Società il progetto di fusione per incorporazione di DDC in SOS (di seguito "**il Progetto di Fusione**") approvato dai rispettivi Organi Amministrativi in data 5 maggio 2022, la relazione del Consiglio di Amministrazione di SOS (di seguito "**la Relazione degli Amministratori**") che indica, illustra e giustifica, ai sensi dell'art.2501-quinquies del Codice Civile, il rapporto di cambio delle azioni (i soci di DDC hanno preventivamente rinunciato alla suddetta relazione), nonché il bilancio al 31 dicembre 2021 di DDC approvato dall'assemblea dei soci del 4 marzo 2022 e il bilancio al 31 dicembre 2021 di SOS approvato dall'assemblea dei soci del 28 aprile 2022, che includono le situazioni patrimoniali previste dall'art. 2501-*quater* del Codice Civile.



Il Progetto di Fusione sarà sottoposto all'approvazione delle Assemblee Straordinarie dei Soci di DDC e SOS, che verranno convocate al fine di assumere le deliberazioni di cui all'articolo 2502 del Codice Civile.

Con l'approvazione del Progetto di Fusione, l'Assemblea Straordinaria di SOS sarà anche chiamata a deliberare sull'adozione di un nuovo statuto sociale con effetti dalla data di efficacia della Fusione come da testo allegato al Progetto di Fusione.

2. NATURA E PORTATA DELLA PRESENTE RELAZIONE

Al fine di fornire ai soci di DDC e SOS idonee informazioni sul Rapporto di Cambio delle azioni, la presente Relazione indica i metodi seguiti dagli Amministratori delle due Società per la sua determinazione e le difficoltà di valutazione dagli stessi incontrate; essa contiene inoltre la nostra valutazione sull'adeguatezza nella circostanza di tali metodi, sotto il profilo della loro ragionevolezza e non arbitrarietà, sull'importanza relativa attribuita dagli Amministratori delle due Società a ciascuno di essi, nonché sulla loro corretta applicazione.

Nell'esaminare i metodi di valutazione adottati dagli Amministratori di DDC e di SOS, anche sulla base delle indicazioni dei consulenti utilizzati dalle rispettive Società, non abbiamo effettuato una valutazione economica delle Società coinvolte nella prospettata Fusione. Tali valutazioni sono di competenza esclusiva degli Amministratori delle due Società.

Le procedure descritte nella presente Relazione sono state da noi effettuate al solo scopo di esprimere un giudizio sui metodi di valutazione adottati dagli Amministratori di SOS e di DDC per determinare il Rapporto di Cambio e, pertanto:

- non hanno alcuna validità per finalità diverse;
- non costituiscono in alcun modo una valutazione di merito sulla opportunità dell'operazione di fusione, né sulle motivazioni della stessa espresse nella Relazione degli Amministratori.

Le conclusioni esposte nella presente Relazione sono, inoltre, basate sul complesso delle indicazioni e considerazioni in essa contenute; pertanto, nessuna parte della Relazione potrà essere considerata, o comunque utilizzata, disgiuntamente dal documento nella sua interezza.

3. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione ha per oggetto la fusione per incorporazione di DDC in SOS, ai sensi e per gli effetti degli art. 2501 e seguenti del Codice civile, fatta eccezione per l'art. 2501-bis del Codice civile.

SOSTRAVEL.COM S.p.a.

Sostravel.com S.p.a., con sede legale in Gallarate (MI), codice fiscale e partita IVA 03624170126, è stata costituita nel 2017 e le azioni ordinarie sono state ammesse alla negoziazione di AIM (ora EGM) in data 1° agosto 2018.

L'attività della società consiste nella vendita di servizi di viaggio a passeggeri del trasporto aereo (ricerca bagagli smarriti, offerta contratti di assicurazione, assistenza medica e altro) attraverso vendita diretta presso gli aeroporti oppure mediante piattaforme digitali e dispositivi mobili.

Una parte significativa del business della società è svolta attualmente mediante contratti con Trawell Co S.p.a., parte correlata in quanto azionista di SOS.

La gestione e i programmi degli ultimi due esercizi, 2020 e 2021, sono stati negativamente influenzati dalla crisi del trasporto aereo di persone, connesso alle limitazioni conseguenti alla pandemia COVID-19.

DIGITAL DESTINATION COMPANY S.R.L.

Digital Destination Company S.r.l., con sede legale in San Teodoro (SS), codice fiscale e partita IVA 01593400912, è una start-up innovativa costituita il 14 ottobre 2020.



La società vende servizi turistici, pacchetti e/o camere di albergo, prevalentemente in Sardegna nella stagione estiva, direttamente mediante portali web proprietari o indirettamente mediante agenzie terze o canali on line di terzi.

OBIETTIVO DELLA FUSIONE

L'obiettivo della fusione è quello di cogliere opportunità nel mercato di riferimento, in settori contigui gestiti dalle due società, integrando i servizi offerti alla clientela attuale e prospettica, mediante l'uso di strumenti digitali innovativi. È previsto lo sviluppo di tali servizi sia in Italia che all'Estero.

4. STRUTTURA DEI CAPITALI SOCIALI

DDC

Ad oggi il capitale sociale di DDC è pari a euro 10.000,00, suddiviso come segue:

- quote di nominali euro 4.500,00, pari al 45% di proprietà Le Terrazze di Porto Ottiolu s.r.l.;
- quote di nominali euro 4.500,00, pari al 45%, di proprietà di Carmine Colella;
- quote di nominali euro 1.000,00, pari al 10%, di proprietà di Giovanni Petrucci.

SOS

Alla data della presente relazione, il capitale sociale di SOS è pari a euro 717.825,80, rappresentato da n. 7.178.258 azioni ordinarie, prive di valore nominale, ammesse alla negoziazione a EGM.

Gli amministratori di SOS riportano nella loro Relazione i soggetti che, alla data della medesima Relazione, sulla base delle informazioni a disposizione della Società Incorporante, sono titolari di azioni ordinarie di SOS con una partecipazione al capitale sociale ordinario superiore al 5%, come segue:

Azionista	Numero azioni	quota di capitale
R.G. Holding s.r.l.	2.699.374	37,60%
Trawell Co. S.p.a.	792.336	11,04%
Rudolph Gentile	12.432	0,17%
SUB TOTALE	3.504.142	48,81%
Mercato	3.674.116	51,18%
TOTALE	7.178.258	100,00%

Risultano inoltre in circolazione n. 11.961.662 *Warrant* che conferiscono il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie di nuova emissione.

5. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'OPERAZIONE

Accordo di Investimento

In data 5 maggio 2022 SOS e DDC, insieme ai rispettivi soci di riferimento, hanno sottoscritto un Accordo di Investimento al fine di disciplinare, tra l'altro, i termini e le condizioni relativi alla realizzazione della Fusione (di seguito "Accordo").

Ai sensi dell'Accordo, gli impegni ivi previsti a carico delle parti, e in ogni caso l'impegno di procedere all'esecuzione della Fusione nei termini e con le modalità ivi previste, sono risolutivamente condizionati al preventivo verificarsi delle seguenti circostanze:

- (a) che i competenti organi sociali di SOS e DDC abbiano validamente approvato l'Operazione e il Progetto di Fusione nei termini stabiliti dall'Accordo;



- (b) che l'assemblea dei soci di SOS abbia approvato l'Operazione e il Progetto di Fusione con le maggioranze di cui all'art. 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Emittenti e dell'art. 9.4 dello statuto di SOS e pertanto che l'approvazione e/o la realizzazione dell'Operazione non diano luogo ad obblighi di offerta pubblica di acquisto in capo ai soci di DDC e/o RG Holding;
- (c) che, con riferimento all'Operazione, SOS abbia provveduto agli adempimenti previsti dall'art. 14 del Regolamento Emittenti del mercato "Euronext Growth Milan" gestito da Borsa Italiana S.p.A. in materia di c.d. *reverse takeover*, incluso il rilascio a Borsa Italiana S.p.A. dell'attestazione richiesta dalla Scheda 7, parte I del citato regolamento;
- (d) che l'Euronext Growth Advisor abbia rilasciato a Borsa Italiana le dichiarazioni richieste dalla normativa applicabile;
- (e) che non intervengano variazioni significative, secondo il ragionevole giudizio dei soci di DDC, nella partecipazione detenuta direttamente e indirettamente da R.G. Holding in SOS rispetto a quella detenuta alla data di sottoscrizione dell'Accordo (pari, direttamente e indirettamente, al 48,64% del capitale sociale di SOS);
- (f) che non intervengano variazioni significative, secondo il ragionevole giudizio di R.G. Holding, nella partecipazione detenuta direttamente o indirettamente, dai soci di DDC in DDC, e nella ripartizione del relativo capitale sociale, rispetto a quella esistente alla data di sottoscrizione dell'Accordo;
- (g) che i creditori delle società coinvolte nella fusione non abbiano proposto opposizione ai sensi dell'art. 2503 c.c. (restando inteso che, qualora una tale opposizione sia stata presentata, le parti faranno quanto in proprio potere per superarla con le modalità indicate nell'art. 2503 comma 3 e 2445 comma 4 del codice civile e la condizione s'intenderà comunque avverata qualora il tribunale competente abbia disposto che l'operazione possa comunque essere perfezionata nonostante l'opposizione).

Nel caso in cui anche una sola delle condizioni dell'operazione non si avverasse le parti saranno liberate da qualsiasi vincolo derivante dall'Accordo di Investimento e da qualsiasi altra obbligazione derivante da accordi stipulati tra le stesse.

L'Accordo di Investimento prevede altresì, *inter alia*, che:

- (a) i soci di DDC e RG Holding sottoscrivano un patto parasociale della durata di 5 anni che regolamenti la governance aziendale (nomina e funzionamento del Consiglio di Amministrazione, nomina del Collegio Sindacale e decisioni dell'Assemblea dei soci) e un periodo di dodici mesi di *lock-up* delle azioni di proprietà dei soci di DDC e RG Holding;
- (b) entro la data di efficacia della Fusione stabilita nell'Atto di Fusione, siano emessi ed assegnati ai soci di DDC *warrant* SOS di nuova emissione, in misura pari nel complesso a n. 9.846.538.

Progetto di Fusione

In data 5 maggio 2022 gli Amministratori delle due Società hanno approvato il Progetto di Fusione e predisposto la Relazione degli Amministratori di SOS che indica, illustra e giustifica, ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* del Codice Civile, il rapporto di cambio delle azioni.

La Fusione verrà deliberata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-*quater* del codice civile, sulla base:

- (a) della situazione patrimoniale di SOS relativa al 31 dicembre 2021, così come risulta dal bilancio dell'esercizio 2021 approvato dall'assemblea dei soci del 28 aprile 2022,
- e
- (b) della situazione patrimoniale di DDC relativa al 31 dicembre 2021, così come risulta dal bilancio dell'esercizio 2021, approvato dall'assemblea dei soci del 4 marzo 2022.

Gli Amministratori sono pervenuti e hanno individuato il seguente Rapporto di Cambio:

**ogni euro di capitale sociale di DDC,
n. 590,9 (cinquecentonovantavirgolanove) azioni ordinarie
di SOS di nuova emissione**



Le azioni ordinarie di SOS di nuova emissione da assegnare ai soci di DDC saranno pari a 5.908.960 e verranno negoziate all'EGM.

Sulla base del medesimo rapporto di cambio verranno contestualmente emessi *warrant* SOS (aventi diritti analoghi ai *warrant* SOS in circolazione) da assegnare ai soci di DDC in numero complessivamente pari a 9.846.538.

La Fusione configura un'ipotesi di c.d. "*reverse takeover*" ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti EGM ed è pertanto soggetta alla preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria dei soci di SOS, come previsto anche dallo statuto sociale dell'Incorporante.

Gli Amministratori di SOS, nella loro Relazione illustrativa, informano inoltre i soci del fatto che il perfezionamento della Fusione è subordinato all'approvazione da parte degli azionisti di SOS della Fusione nel rispetto delle maggioranze assembleari previste dall'articolo 49, comma 1, lett.g) del regolamento emittenti approvato con delibera Consob n. 11971/99, ai fini dell'esenzione (in capo a RG Holding e ai soci DDC) di promuovere un'offerta totalitaria sulle azioni di SOS (c.d. meccanismo di *withewash*).

A seguito dell'approvazione da parte delle assemblee straordinarie del progetto di fusione, si darà luogo alla fusione per incorporazione di DDC in SOS, mediante l'emissione delle nuove azioni ordinarie SOS, che verranno assegnate ai soci di DDC in base al rapporto di cambio determinato nel Progetto.

La società incorporata quindi si estinguerà, mentre l'Incorporante subentrerà nei rapporti giuridici della Incorporanda a partire dalla data in cui la Fusione avrà efficacia giuridica, come indicato nell'atto di fusione. A fini contabili e fiscali gli effetti della Fusione avranno decorrenza dall'inizio dell'esercizio finanziario in corso alla data in cui la fusione acquisterà efficacia civilistica.

6. DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA

Nello svolgimento del nostro incarico abbiamo ottenuto direttamente dalle Società i documenti e le informazioni ritenute utili nella fattispecie.

Abbiamo analizzato la documentazione ricevuta, ed in particolare:



- il Progetto di Fusione di DDC e di SOS, approvato dai rispettivi Organi Amministrativi in data 5 maggio 2022 ed indirizzati alle rispettive Assemblee Straordinarie, che propongono, con riferimento alle situazioni patrimoniali al 31 dicembre 2021, il Rapporto di Cambio individuato dagli Amministratori;
- la Relazione del Consiglio di Amministrazione di SOS, redatta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* del codice civile, che indica, illustra e giustifica il rapporto di cambio delle azioni;
- l'Accordo di Investimento sottoscritto in data 5 maggio 2022 tra DDC, i soci di DDC, SOS e gli azionisti di riferimento di SOS, con relativi allegati;
- la *fairness opinion* sul rapporto di cambio emessa da KPMG in data 5 maggio 2022;
- la documentazione predisposta da KPMG a supporto delle valutazioni e delle determinazioni degli Amministratori;
- i bilanci relativi agli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 di SOS, corredati delle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della società di revisione;
- il bilancio relativo all'esercizio 2021 di DDC, corredato della relazione della società di revisione;
- i piani economico-finanziari previsionali di SOS e DDC riferiti al periodo 2022-2026 predisposti dalle rispettive Direzioni Aziendali;
- la documentazione di varia natura a supporto delle ipotesi finanziarie della valutazione di DDC e SOS;
- l'andamento delle quotazioni di borsa delle Azioni e dei *warrant* SOS;
- le informazioni contabili, extracontabili e gestionali, i dettagli di calcolo, i dati e le informazioni ottenuti dagli Amministratori e da questi utilizzati per la determinazione del Rapporto di Cambio;
- le Visure Camerali Ordinarie delle società partecipanti alla Fusione



- lo Statuto vigente della società Incorporanda e lo statuto vigente e quello post-Fusione della società Incorporante, questi ultimi allegati al Progetto di Fusione;
- i libri sociali delle società DDC e SOS;
- il Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan relativo alla fusione per incorporazione di DDC in SOS;
- il Documento relativo all'ammissione alla quotazione delle azioni di SOS all'EGM;
- il Regolamento dei "Warrant SOS".

Le Società partecipanti alla Fusione, ai fini della predisposizione della relazione ai sensi dell'articolo 2501-*sexies* del Codice Civile, hanno messo anticipatamente a nostra disposizione la documentazione di cui sopra, anche in versione di bozza, ed in particolare i documenti e le risultanze concernenti la determinazione del Rapporto di Cambio.

Abbiamo infine ottenuto dagli Amministratori delle due Società attestazione che, per quanto a loro conoscenza, non sono intervenute modifiche significative ai dati ed alle informazioni presi in considerazione nello svolgimento delle nostre analisi.

7. METODI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DAGLI AMMINISTRATORI PER LA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO

Gli Amministratori delle Società coinvolte nell'operazione di fusione, in considerazione delle diverse caratteristiche delle Società stesse, hanno ritenuto ragionevole utilizzare metodi di valutazione analoghi, selezionati tra quelli ritenuti più appropriati per esprimere il valore delle entità partecipanti alla Fusione.



Scelta dei metodi e dei criteri di valutazione

Nella fusione tra le società l'obiettivo della valutazione è la determinazione dei valori relativi dei capitali economici e del conseguente rapporto di cambio, cioè della proporzione fra il numero delle azioni o quote della società incorporanda e il numero delle azioni che l'incorporante assegna ai soci dell'incorporanda.

Lo scopo principale delle valutazioni delle società interessate da fusioni, quindi, più che la stima dei valori assoluti del capitale economico, è rappresentato dall'ottenimento di valori relativi raffrontabili ai fini della determinazione del rapporto di cambio. Le società oggetto dell'operazione devono pertanto essere valutate in base a criteri coerenti, in modo che i risultati delle analisi valutative siano pienamente confrontabili.

Si precisa inoltre che i valori relativi di DDC e SOS sono stati determinati in ipotesi di continuità aziendale e prescindendo da ogni considerazione di carattere economico e finanziario relativa agli effetti della Fusione. Le società partecipanti alla Fusione sono state valutate come entità separate (cosiddetta ottica *stand-alone*), a prescindere da qualsiasi valutazione dei potenziali effetti della Fusione sull'entità risultante.

Descrizione delle metodologie utilizzate

Tenuto conto delle finalità delle stime, dei criteri comunemente impiegati nella prassi valutativa nazionale e internazionale, delle caratteristiche proprie di ciascuna società, gli Amministratori hanno adottato sia per DDC che per SOS, il metodo valutativo del *Discounted Cash Flow* ("DCF"), in considerazione delle caratteristiche di tale metodo quali la flessibilità e la capacità di cogliere e valutare la generazione di cassa, la redditività, la crescita e il profilo di rischio specifici della società.

Il metodo del *Discounted Cash Flow* (DCF) prevede l'attualizzazione dei flussi monetari che la società sarà in grado di generare e stima il valore economico di un'azienda sulla base dei seguenti aggregati:

- flussi di cassa operativi, intendendo per tali quelli generati dalla gestione caratteristica della società, previsti nel periodo esplicito preso in considerazione dai piani industriali dell'azienda;
- flusso di cassa c.d. "*terminal value*", inteso come il flusso che la società sarà in grado di generare in perpetuo nel periodo di tempo che



va oltre il periodo esplicito del piano industriale.

Il valore ottenuto sommando le due grandezze appena descritte, opportunamente attualizzate ad un tasso che tenga conto del profilo di rischio specifico per l'azienda, rappresenta un flusso c.d. "unlevered" in quanto non tiene conto della struttura finanziaria della società oggetto di valutazione; il metodo DCF prevede pertanto che tali flussi siano rettificati per l'importo della posizione finanziaria netta della società, alla data di riferimento della valutazione.

Devono infine essere apportate le necessarie rettifiche per tenere conto di ulteriori elementi valutativi non già presi in considerazione nell'ambito della stima dei flussi di cassa operativi; si fa ad esempio riferimento alla presenza di c.d. "surplus assets" (es. partecipazioni non di controllo) e/o a rettifiche eseguite per tenere conto della presenza di interessi di minoranza.

La formula matematica che esprime il DCF è la seguente:

$$W = \sum_{t=1}^n \frac{FC_t}{(1+WACC)^t} + \frac{VT}{(1+WACC)^n} - DF_0$$

dove:

W = Valore del capitale economico (Equity Value)

FC_t = Flusso di cassa operativo "unlevered" annuale atteso nel periodo t

VT = Valore terminale

DF = Posizione finanziaria netta e interessi di terzi al momento t=0

n = Numero dei periodi di proiezione esplicita

WACC = Costo medio ponderato del capitale

Il valore terminale viene calcolato in base alla formula seguente

$$VT = \frac{FC_n}{(WACC-g)}$$

ove g rappresenta il tasso di crescita perpetua ipotizzato.

I flussi finanziari da attualizzare sono quelli di natura operativa, destinati alla remunerazione di tutti i fornitori di capitale, soci e terzi. Ai fini dell'attualizzazione dei flussi finanziari e del valore residuo, deve essere pertanto utilizzato un tasso rappresentativo del costo medio del capitale investito nelle società. Sulla base della prassi e della dottrina e in particolare della tecnica valutativa del *Capital Asset Pricing Model* (CAPM), il Costo medio ponderato del capitale (WACC) è definito come segue:

$$WACC = K_d (1-t) \frac{D}{D+E} + K_e \frac{E}{D+E}$$

- K_d = Costo del capitale di debito
- K_e = Costo del capitale proprio
- D = Capitale di debito
- E = Capitale di rischio
- t = Aliquota fiscale

In particolare, il costo del capitale di debito rappresenta il tasso di finanziamento a lungo termine applicabile a società o attività economiche di simile rischiosità. Il costo del capitale di rischio riflette invece il rendimento atteso dall'investitore, tenuto conto del rischio relativo dell'investimento, calcolato sulla base della teoria del *Capital Asset Pricing Model* attraverso la seguente formula:

$$K_e = R_f + \beta(R_m - R_f)$$

dove:

- K_e = Costo del capitale di rischio
- R_f = Tasso di rendimento atteso su investimenti privi di rischio
- β = Coefficiente che misura la correlazione tra i rendimenti attesi dell'investimento considerato e i rendimenti attesi del mercato.




azionario di riferimento

Rm = Rendimento medio atteso su investimenti azionari del mercato azionario di riferimento.

In via generale, il tasso WACC utilizzato ai fini della stima del valore del capitale economico riflette ipotesi coerenti con i *benchmark* di mercato relativi al costo del capitale di rischio (tasso di rendimento atteso su rendimenti privi di rischio, coefficiente Beta, premio di rendimento richiesto dal mercato azionario), nonché con la struttura del capitale delle attività oggetto di valutazione.

Gli Amministratori hanno deciso di non considerare il valore di mercato delle azioni SOS in quanto le quotazioni al listino EGM si riferiscono a un numero di scambi relativamente limitato conclusi nell'ambito di un mercato non regolamentato.

8. DIFFICOLTA' DI VALUTAZIONE INCONTRATE DAGLI AMMINISTRATORI

Gli Amministratori di SOS hanno evidenziato nella loro Relazione di aver incontrato taluni limiti e difficoltà, che possono così sintetizzarsi:

- Congiuntura economica sfavorevole: l'attuale scenario macro-economico risulta negativamente impattato dal protrarsi della pandemia da COVID-19 e dalle recenti tensioni geopolitiche conseguenti alla guerra in corso in Ucraina. Ciò determina una maggiore aleatorietà connessa alla realizzazione degli obiettivi alla base dei piani strategici predisposti dalle Società, sia per quanto concerne il concretizzarsi degli stessi, sia per quanto riguarda la misura e la tempistica della loro manifestazione. In particolare tale rischio rileva maggiormente per SOS, i cui risultati economici subirebbero un significativo deterioramento in caso di rallentamento delle attività aeroportuali.
- Stadio di sviluppo delle Società: SOS e DDC sono realtà molto giovani e in fase di sviluppo, il che le rende particolarmente vulnerabili a eventuali scenari avversi – di vario tipo – che possano loro presentarsi,

andando così ad aggiungere ulteriore aleatorietà alla realizzazione dei rispettivi piani strategici. In aggiunta il *track record* delle *performance* storiche risulta limitato, rendendo quindi più difficoltose le valutazioni in merito all'attendibilità delle stime future.

- Operazioni con parti correlate: con specifico riferimento a SOS, si evidenzia che allo stato attuale una quota rilevante del proprio fatturato è sviluppata nei confronti di parti correlate. Gli Amministratori riportano nella loro Relazione che non è stato possibile verificare la coerenza delle proiezioni della Direzione di SOS con quelle di tali parti correlate.

Valgono infine le considerazioni generali relative alla complessità ed aleatorietà riferibili alle scelte riguardanti la determinazione di valori previsionali, significativi a fini valutativi, tipiche dell'applicazione del metodo finanziario.

9. RISULTATI EMERSI DALLA VALUTAZIONE EFFETTUATA DAGLI AMMINISTRATORI

Come descritto nella Relazione degli Amministratori, il Rapporto di Cambio è stato definito in funzione delle valutazioni di seguito descritte.

SOS e DDC – metodo Discounted Cash Flow

La metodologia utilizzata è analoga per entrambe le società.

La data di riferimento della valutazione è il 31 dicembre 2021.

Il metodo del DCF è stato adottato basandosi preliminarmente sui piani industriali 2022-2026, elaborati dal *Management* di SOS e di DDC, sulla scorta di assunzioni economico-finanziarie, nell'ipotesi che le società continuino ad operare autonomamente (ipotesi *stand alone*).

I flussi utilizzati dagli Amministratori per la stima dell'*Enterprise Value* (EV) sono i *Free Cash Flows* operativi cioè i flussi monetari netti della gestione caratteristica, depurati delle influenze dei movimenti collegati alla



gestione finanziaria ed alla gestione extra-caratteristica, al fine di esprimere il valore dell'azienda in relazione ai flussi monetari generati prevalentemente dalle scelte gestionali.

Il patrimonio residuale ("*terminal value*" così come definito in precedenza) è stato determinato attualizzando il flusso di cassa dell'ultimo periodo di previsione del piano sulla base di tassi di attualizzazione differenti per le due società, come nel seguito riportato.

Per SOS i singoli flussi di cassa come precedentemente descritti, ivi incluso il *terminal value*, sono stati attualizzati in base ad un tasso rappresentativo del costo medio ponderato del capitale dell'azienda, stimato pari al 11,50%, calcolato in base al costo opportunità del capitale di rischio (WACC), avendo stimato i seguenti parametri:

- il *risk free rate* dell'1,4%,
- il *market risk premium* del 5,5%,
- un *beta* pari a 1,3,
- un *size premium* del 3%

Il *g rate* (tasso di crescita) applicato è stato stimato al 2,3%.

Il tasso di attualizzazione applicato ai flussi di cassa di DDC, pari al 16,9% è stato stimato in base al minimo *IRR (internal rate of return)*, cioè il rendimento richiesto da un potenziale investitore in start-up al medesimo stadio di sviluppo di DDC ("*venture capital method*").

Il tasso di crescita applicato è stato stimato all'1,4%.

Al risultato del procedimento di attualizzazione dei flussi, chiamato valore delle attività operative o *Enterprise Value* ("EV"), è stato sottratto algebricamente il valore della Posizione Finanziaria Netta di SOS e di DDC al 31 dicembre 2021, al fine di determinare l'*Equity Value* dell'azienda.

La valutazione effettuata dagli Amministratori con il metodo del DCF ha evidenziato i seguenti valori:

	SOS	DDC
ENTERPRISE VALUE	= 5,9 Euro/mio	5,5 Euro/mio
EQUITY VALUE	= 7,2 Euro/mio	5,9 Euro/mio

10. SINTESI DEI RISULTATI - RAPPORTI DI CAMBIO

Sulla base dei valori unitari delle azioni SOS e delle quote nominali di capitale DDC, gli Amministratori hanno proceduto alla determinazione del Rapporto di Cambio sulla base della seguente formula:

**ogni euro di capitale sociale di DDC,
n. 590,9 (cinquecentonovantavirgolanove) azioni ordinarie
di SOS di nuova emissione**

11. LAVORO SVOLTO

Lavoro svolto sulla documentazione utilizzata

Come indicato in precedenza, i bilanci al 31 dicembre 2021 di DDC e SOS, sono stati assoggettati a revisione contabile dalla società di revisione Audirevi S.p.a., e le relative situazioni patrimoniali sono state assunte ai sensi dell'art. 2501-*quater* del Codice Civile. Abbiamo pertanto esaminato i bilanci, preso atto del giudizio espresso dai revisori e avuto colloqui con gli stessi allo scopo di ottenere informazioni circa i rischi identificati e possibili problematiche di cui tenere conto ai nostri fini.

Abbiamo inoltre raccolto, attraverso discussione con le Direzioni di entrambe le Società, informazioni circa gli eventi verificatisi dopo la chiusura delle situazioni patrimoniali ex art. 2501-*quater* che potrebbero avere un effetto significativo sulla determinazione dei valori oggetto del nostro esame e ci è stato confermato che, dalla data di chiusura delle



predette situazioni patrimoniali alla data di emissione della presente Relazione, non si sono verificati eventi o circostanze che richiedano una modifica della valutazione delle Società partecipanti alla Fusione e/o una modifica del Rapporto di Cambio.

Con riferimento ai piani industriali di DDC e SOS nel periodo 2022/2026 e alle conseguenti previsioni dei flussi di cassa, fermi restando le incertezze e i limiti connessi a ogni tipo di dato previsionale, abbiamo discusso con la Direzione delle Società e con i loro consulenti le principali caratteristiche del processo di previsione e i criteri utilizzati per la redazione dei citati piani. Abbiamo in particolare analizzato, nella misura necessaria per il raggiungimento delle finalità dell'incarico conferitoci, i seguenti aspetti:

- ragionevolezza delle *assumptions* a supporto dei piani previsionali, con particolare riferimento alle ipotesi di crescita, sia previste nel periodo esplicito che con riferimento al periodo oltre il piano industriale;
- coerenza dei criteri adottati per la previsione dei flussi di cassa con quelli adottati per la redazione delle situazioni patrimoniali e dei bilanci storici delle Società;
- ragionevolezza dei parametri prescelti per la stima del tasso utilizzato per l'attualizzazione dei flussi di cassa.

Considerando le finalità dell'incarico conferitoci, con riferimento alla redazione delle situazioni patrimoniali e dei piani industriali delle due Società, e per le conseguenti previsioni dei flussi di cassa, non sussistono motivi per ritenere che le assunzioni fatte dagli Amministratori non siano ragionevoli.

Lavoro svolto sui metodi utilizzati per la determinazione del Rapporto di Cambio

Abbiamo svolto un esame della metodologia seguita dagli Amministratori per la determinazione del valore delle due Società e per la conseguente determinazione, da parte degli Amministratori, del Rapporto di Cambio, verificando l'idoneità tecnica, nelle specifiche circostanze, dei suddetti metodi.



espresse dagli Amministratori per la determinazione del Rapporto di Cambio.

Le sopradescritte attività sono state svolte soltanto nella misura necessaria per le finalità dell'incarico indicato nel precedente paragrafo 1.

12. COMMENTI SULL'ADEGUATEZZA DEI METODI UTILIZZATI E SULLA VALIDITA' DELLE STIME PRODOTTE

Con riferimento al presente incarico, riteniamo opportuno sottolineare che la finalità principale del procedimento decisionale degli Amministratori consiste in una stima dei valori relativi alle singole Società, effettuata attraverso l'applicazione di criteri tali da ottenere risultati omogenei ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio; nelle valutazioni per operazioni di fusione, infatti, la finalità ultima non è tanto la determinazione dei valori assoluti del capitale economico delle società interessate, quanto piuttosto l'individuazione di valori confrontabili in sede di determinazione del rapporto di cambio.

Per tale ragione, le valutazioni per operazione di fusione hanno significato unicamente nel loro profilo e non possono essere assunte quali stime del valore assoluto delle società in relazione ad operazioni diverse dalla fusione.

Ferme restando le considerazioni in precedenza svolte circa la valenza, la portata e i limiti delle valutazioni nell'ambito delle operazioni di fusione, si osserva che:

- il metodo di valutazione adottato dagli Amministratori è normalmente adottato nella prassi professionale italiana e internazionale, ha consolidate basi dottrinali e si basa su parametri determinati dagli Amministratori attraverso un percorso metodologico di generale accettazione;
- il metodo di valutazione del DCF (*Discounted Cash Flow*) adottato dagli Amministratori, appare adeguato nella fattispecie, in

considerazione delle caratteristiche delle Società e tenuto conto delle difficoltà riportate dagli Amministratori;

- la stima dei flussi di cassa futuri di SOS e DDC, ai fini della valutazione con il metodo DCF, è stata effettuata tenendo conto di stime e di proiezioni particolarmente aleatorie, per quanto già evidenziato circa il difficile contesto macro-economico e il giovane stadio di sviluppo delle due società; tuttavia il rischio di mancato realizzo delle ipotesi di crescita effettuato risulta attenuato dall'adozione di tassi di attualizzazione particolarmente prudenti;
- conformemente al contesto valutativo richiesto in sede di fusione, i metodi sono stati sviluppati in ottica *stand alone*, pertanto le valutazioni sono state effettuate in ipotesi di continuità di gestione delle società e non sono state considerate stime relative alla possibilità di realizzazione di sinergie tra le due aziende;
- non sono stati considerati, nella determinazione del numero delle azioni di SOS, i potenziali effetti conseguenti all'esercizio dei *warrant* già in circolazione e di quelli di cui è prevista l'emissione nel contesto dell'esecuzione della Fusione. L'approccio seguito dagli Amministratori appare, sotto questo profilo, adeguato nelle circostanze e non arbitrario.

13. LIMITI RISCOINTRATI NELLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Come in precedenza evidenziato, nell'esecuzione del nostro incarico abbiamo utilizzato dati, documenti e informazioni forniti dalle Società partecipanti alla Fusione, assumendone la veridicità, correttezza e completezza, senza svolgere specifiche verifiche al riguardo.

Relativamente alle principali difficoltà ed ai limiti incontrati nell'espletamento del presente incarico, si evidenziano i seguenti aspetti:

- in relazione all'utilizzo di dati previsionali nella valutazione di SOS e di DDC, secondo il metodo del DCF, che sottendono per loro natura alcuni elementi di incertezza, abbiamo presupposto che questi siano stati preparati in modo obiettivo, su elementi di ipotesi che riflettono le migliori previsioni attualmente disponibili per gli Amministratori.



- relazione ai futuri risultati economico finanziari;
- le incertezze connesse al complesso contesto macro-economico rendono alquanto difficile individuare tassi di crescita nei prossimi anni, che potrebbero ancora essere negativamente influenzati dal persistere di eventi quali la Pandemia COVID-19 e i conflitti nell'est Europa. Tale problematica risulta particolarmente rilevante nel settore del trasporto viaggiatori aerei, di riferimento per SOS;
 - l'analisi dei dati storici, per quanto già evidenziato, e anche per la vita recente delle due società, non consente di individuare indicatori di performance da proiettare in futuro, con sufficiente attendibilità.


14. CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra indicate, e tenuto conto della natura e portata del nostro lavoro come illustrati nella presente Relazione, fermo restando quanto evidenziato nei precedenti paragrafi, con particolare riferimento al rischio di scostamenti significativi nelle proiezioni future stimate dagli Amministratori di SOS e DDC, riteniamo che i metodi di valutazione adottati dagli Amministratori di SOS e DDC siano adeguati, in quanto nella circostanza ragionevoli e non arbitrari, e che gli stessi siano stati correttamente applicati ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio delle azioni contenuto nel Progetto di Fusione pari a:

**ogni euro di capitale sociale di DDC,
n. 590,9 (cinquecentonovantavirgolanove) azioni ordinarie
di SOS di nuova emissione**

Milano, 6 maggio 2022

Baker Tilly Revisa S.p.a.


Dionigi Crisigiovanni
(Socio Procuratore)

Copia conforme all'originale rilasciata da me dottor CLAUDIO
CARUSO, Notaio in Milano.
Milano li 15 giugno 2022